



Comunità solidali 2019 DE n.GI4771 del 7/12/2020



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali



REGIONE
LAZIO

PROGETTO

Migr@empowerment

Azioni innovative per l'integrazione sociale

Avviso pubblico "Comunità solidali 2019" DE G14771 del 07/12/2020

Sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. - Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore

Gestione dell'informazione sui temi della migrazione all'interno del sito dell'associazione

ESPERTO RISPONDE

Come fare per ..?

2 gennaio 2021-3 gennaio 2022

www.associazionephiloxenia.org



3 gennaio 2022

COME FARE LA DOMANDA PER IL DECRETO FLUSSI 2021/2022

La domanda per quote di ingresso deve essere inviata in forma telematica mediante la compilazione dei moduli presenti nell'apposita sezione del sito del Ministero dell'Interno <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>

La richiesta deve essere inviata dal **datore di lavoro in Italia**, italiano o straniero residente regolarmente in Italia, che voglia assumere il cittadino extracomunitario.

Una condizione obbligatoria per compilare e inoltrare i modelli del Decreto flussi 2021 è il possesso dello **SPID**, la certificazione dell'identità digitale.

La **procedura** per inoltrare la domanda di ingresso in Italia tramite il Decreto flussi è la seguente:

- effettuare l'**accesso** al sito istituzionale del Ministero dell'Interno mediante l'accesso con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- **registrarsi** sul sito del Ministero dell'Interno;
- accedere all'apposita **sezione** di richiesta dei moduli di domanda;
- iniziare la **compilazione** della domanda prestando attenzione che il modulo sia quello idoneo alla tipologia di lavoro ed inviare la domanda.

La compilazione della domanda avviene per pagine: alla fine di ognuna di queste viene effettuato un salvataggio automatico dei dati inseriti.

La presa in carico delle domande è avvenuta secondo l'ordine d'arrivo delle stesse.

MODELLI DOMANDA FLUSSI: QUALE SCEGLIERE?

I modelli presenti sul sito del Ministero dell'Interno per la compilazione della domanda per il **Decreto flussi 2021** variano in base alla **tipologia di lavoro** per la quale il cittadino extracomunitario residente all'estero sarà assunto.

I **modelli**, da compilare sono:

- modelli A e B per i lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela;
- modello VA per la conversione dei permessi di soggiorno per studio in permesso di lavoro subordinato;
- modello VB per la conversione dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato;
- modello Z per la conversione dei permessi di soggiorno per studio in permessi di lavoro autonomo;
- modello LS per la conversione dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in permesso di lavoro subordinato / modello LS1 per la conversione dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in permesso di lavoro subordinato domestico/ modello LS2 per la conversione dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in permesso di lavoro autonomo;
- modello BPS per la richiesta di assunzione riservata a lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine;
- modello B2020 per la richiesta di assunzione riservata a lavoratori nel settore dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico- alberghiero.



DECRETO FLUSSI 2021/2022 QUANDO SI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA?

La domanda di decreto flussi 2021 potrà essere inviata dopo la **pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale** e precisamente:

- per le quote di lavoratori non comunitari **non stagionale e autonomo, e per le conversioni**: dalle ore 9.00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale;
- per le quote di lavoratori non comunitari **stagionali**, dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

27 dicembre 2021

FIRMATO IL DECRETO FLUSSI 2021/2022

E' stato firmato il 21 dicembre 2021 il decreto flussi 2021/2022 relativo alla programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato. Nel 2022 saranno ammessi in Italia i cittadini non comunitari entro una **quota massima di 69.700 unità**. In allegato il testo integrale del decreto.

QUOTE DECRETO FLUSSI 2021/2022

Per il decreti flussi 2021/2022 sono stati previsti i seguenti settori:

- **AUTOTRASPORTO MERCI**
- **EDILIZIA**
- **TURISTICO-ALBERGHIERO**

La **quota totale di 69.700** verrà così ripartita:

- **27.700 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo**:
 - nell'ambito di questa quota fino ad un massimo di 20.000 ingressi sono legati ai settori dell'**autotrasporto** merci per conto terzi, dell'**edilizia e turistico-alberghiero**. Tale quota è disponibile per una quota massima di 17.000 solo per cittadini non comunitari dei seguenti paesi:

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

- una quota massima di 3.000 per paesi extra Ue che nel corso dell'anno firmeranno accordi in materia di cooperazione e rimpatrio.
Sempre nell'ambito della quota di 27.700, è importante sapere che **una quota è destinata alle conversioni da permesso di studio (n. 2.000) e da lavoro stagionale (n. 4.400)**. Le restanti da altre tipologie.
- 42.000 ingressi per motivi di **lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero**.
 - nell'ambito di questa quota, **per il solo settore agricolo**, è riservata una quota di **14.000** unità ai lavoratori non comunitari, le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle



seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Cia – Coldiretti – Confagricoltura – Copagri – Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative).

- tale quota riguarda ingressi di cittadini non comunitari di: *Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.*

DECRETO FLUSSI 2021/2022 QUANDO SI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA?

La domanda di decreto flussi 2021 potrà essere inviata dopo la **pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale** e precisamente:

- per le quote di lavoratori non comunitari **non stagionale e autonomo, e per le conversioni**: dalle ore 9.00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale;
- per le quote di lavoratori non comunitari **stagionali**, dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

20 dicembre 2021

DOCUMENTI PER IL DECRETO FLUSSI 2021/2022

Cosa serve per il decreto flussi?

I documenti richiesti per la procedura dei decreto flussi sono:

- **passaporto** in corso di validità del lavoratore straniero che vuole fare ingresso in Italia;
- certificato di **idoneità abitativa** dell'alloggio di dimora;
- la proposta di **contratto di soggiorno** per lavoro
- **documenti di identità** del datore di lavoro operante in Italia che abbia presentato offerta di assunzione;
- **visura camerale** del datore di lavoro. Si tratta di un documento contenente informazioni anagrafiche, giuridiche, fiscali ed economiche di ogni impresa;
- **certificazioni** circa il modello di contratto (incluse le indicazioni circa l'orario settimanale, livello e mansioni che il lavoratore andrà a svolgere) e il numero di dipendenti dell'impresa assumente;
- **bilancio contabile** dell'azienda relativo all'anno 2021;
- **DURC** (il documento unico di regolarità contributiva).

REQUISITI DATORE DI LAVORO DECRETO FLUSSI

Per poter inviare la domanda di decreto flussi e quindi un cittadino extracomunitario residente all'estero possa lavorare regolarmente in Italia, usufruendo dell'apertura flussi, è necessario che il datore di lavoro sia in possesso di alcuni **requisiti**:

- **reddito minimo**
- **alloggio** presso il quale il cittadino extracomunitario risiederà durante il proprio soggiorno in Italia, il quale dovrà rispondere ai criteri di idoneità stabiliti dalla legge (idoneità alloggiativa).
- **generalità** del **titolare** o del rappresentante legale dell'impresa per la quale il cittadino straniero andrà a lavorare, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
- le complete generalità del **lavoratore** straniero residente all'estero che intende assumere;



- le **specifiche contrattuali**, le quali saranno riportate di seguito sul contratto di soggiorno. Inoltre, deve assumersi l'**impegno** di garantire un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi applicati e di farsi carico delle spese di viaggio per il rientro nel Paese d'origine del lavoratore qualora questo venga espulso.

Il datore di lavoro che chiede il nulla-osta al lavoro per un cittadino extracomunitario residente all'estero può presentare:

- richiesta **nominativa di nulla-osta al lavoro**, se vi è conoscenza diretta tra lavoratore e datore di lavoro;
- richiesta numerica di nulla-osta al lavoro, se il datore di lavoro non ha conoscenza diretta dello straniero; questa particolare richiesta è effettuata nei confronti di una o più persone iscritte in apposite liste di lavoratori stranieri appartenenti a quei Paesi con cui l'Italia ha sottoscritto accordi o intese per le quote riservate di ingressi.

Le liste di lavoratori che desiderano lavorare in Italia sono di solito tenute dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane del Paese di origine degli stranieri e trasmesse periodicamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affinché sia data loro massima diffusione attraverso l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL).

13 dicembre 2021

COME ENTRARE IN ITALIA CON IL DECRETO FLUSSI

L'ingresso in Italia con il decreto flussi avviene tramite la richiesta del datore di lavoro che deve richiedere allo Sportello Unico la domanda di nulla osta al visto di ingresso.

La richiesta deve essere presentata unicamente in via telematica tramite l'identità digitale SPID del datore di lavoro, presso lo **Sportello Unico** per l'immigrazione della Prefettura della provincia del luogo ove si svolgerà l'attività lavorativa.

Tramite l'accesso al portale si potrà compilare il modulo di richiesta per i flussi migratori in Italia, allegando alla domanda i **documenti** che dimostrano i requisiti necessari per avvalersi del **decreto flussi 2021**.

Il datore di lavoro può scegliere il numero di lavoratori stranieri che intende assumere, inserendo i dati identificativi e allegando i documenti di identificazione.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione ottenuto il parere positivo della **Direzione provinciale del lavoro** sulla regolarità del datore e del contratto di lavoro (art. 30 bis del DPR 394/1999), trasmette la richiesta al **Centro per l'impiego**, che comunicherà al datore di lavoro, se presenti, i nominativi di **lavoratori disponibili** a svolgere e medesime mansioni, iscritti nelle liste di collocamento (art. 30 quinquies DPR 394/1999).

Successivamente, lo Sportello acquisisce il parere della **Questura** sul al rilascio del nullaosta (art. 1 del DPR 394/1999).

Se l'ingresso del lavoratore straniero rientra nei limiti delle quote dei decreti flussi, la Prefettura **convoca** il datore di lavoro per il rilascio del nullaosta di sei mesi e trasmette la documentazione agli uffici consolari.



Il datore di lavoro **informa** il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di **richiedere il visto** d'ingresso alla **rappresentanza diplomatica** o consolare competente.

Una volta rilasciato il visto d'ingresso, lo straniero può fare ingresso in **Italia ed entro 8 giorni** dall'ingresso dovrà recarsi presso la prefettura per sottoscrivere il **contratto di soggiorno**, esibendo:

- il titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio;
 - la richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa
 - la dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio (art. 35) del datore di lavoro.
- Fatto questo lo straniero può fare richiesta del **permesso di soggiorno** per motivi di lavoro, previa esecuzione dei rilievi fotodattiloscopici.

Cos'è il nulla-osta al lavoro subordinato?

Il nulla-osta al lavoro subordinato è l'atto amministrativo con cui lo Sportello Unico presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) autorizza il datore di lavoro che ne fa richiesta ad assumere un lavoratore straniero residente all'estero.

Tale autorizzazione è un requisito particolare necessario per il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro a favore del cittadino straniero.

6 dicembre 2021

QUANTO TEMPO CI VUOLE PER IL DECRETO FLUSSI?

Il termine massimo per avere una risposta dopo l'invio della richiesta di nulla osta per decreto flussi è di **sessanta giorni** (60 GIORNI) dalla presentazione dell'istanza.

Lo Sportello unico riceve le richieste di autorizzazione all'assunzione da parte dei datori di lavoro, se sono rispettate le condizioni previste dal contratto collettivo applicabile, rilascia il nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato.

QUANDO NON PUO' ESSERE RILASCIATO IL NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO PER IL DECRETO FLUSSI?

Con l'entrata in vigore del D.LGS 109/2012, che ha recepito la Direttiva 2009/52/CE, all'art.22 TUI è stato aggiunto il comma *5-bis*, che prevede che il nulla-osta al lavoro subordinato, non possa essere rilasciato:

- nei confronti di un datore di lavoro che sia stato **condannato negli ultimi 5 anni**, anche con sentenza non definitiva, per reati connessi all'immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione, dell'impiego di minori nelle attività illecite, di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro (ai sensi dell'art.603 c.p.) o del reato di impiego illegale di stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, revocato o annullato, previsto dal comma 12 dell'art.22 T.U.;
- se i documenti presentati sono stati falsificati o contraffatti;
- se il datore di lavoro non si reca presso lo Sportello Unico Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di 8 giorni, salvo che il ritardo non sia dipeso da cause di forza maggiore.



Subentro di un nuovo datore di lavoro nel decreto flussi

In caso di morte del datore di lavoro o di cessazione dell'azienda, è possibile il subentro di un nuovo datore di lavoro, ma solo prima che l'autorizzazione all'assunzione venga rilasciata dallo Sportello Unico.

In questa ipotesi è possibile il subentro nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto – se si tratta di lavoro domestico – o da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva l'azienda che aveva originariamente presentato la richiesta di assunzione, qualora, naturalmente questi ultimi soggetti, in possesso di tutti i requisiti di legge necessari, manifestino l'effettiva volontà di avvalersi di tale facoltà.

Il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo Sportello Unico una specifica richiesta facendo riferimento all'istanza originaria e dare seguito alla procedura prevista per l'assunzione del cittadino straniero.

VALIDITA' NULLA OSTA DECRETO FLUSSI

Il nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto **entro il termine di 6 mesi** dalla data di emissione.

29 novembre 2021

DECRETO FLUSSI: COS'E'?

Il decreto flussi è un atto con cui il Governo Italiano, ogni anno, stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari (extracomunitari) che possono fare ingresso in Italia per svolgere lavoro subordinato, autonomo e stagionale.

L'ingresso e il soggiorno degli stranieri all'interno delle quote annuali è disciplinato dal Dlgs 286/98

L'obiettivo dei decreti flussi è di contrastare l'immigrazione clandestina, offrendo la possibilità ai cittadini stranieri, non cittadini dell'Unione Europea, di entrare in Italia in base alle quote di ingresso.

Inoltre la legge flussi stabilisce anche le quote di conversione dei titoli di soggiorno in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, per studio, tirocinio e/o formazione professionale e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Il decreto flussi annuale ed il “**documento programmatico**” triennale regolano, in base alla L.40/98, i flussi di ingresso in Italia per motivi di lavoro.

QUOTE DECRETO FLUSSI

Ogni anno il Governo stabilisce le quote di ingresso, cioè il numero totale di cittadini stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.

Le quote dei decreti flussi, ad esempio del decreto flussi 2020, vengono stabilite in base ad una serie di requisiti quali:



1. l'attuale richiesta di lavoratori nei vari settori;
2. le **indicazioni** fornite dal **Ministero del lavoro** e delle politiche sociali, sul numero di stranieri in Italia privi di lavoro, iscritti alle liste di collocamento e il numero di lavoratori stranieri impiegati.

Il decreto flussi può prevedere anche delle quote definite preferenziali, cioè riservata a determinati cittadini stranieri, ad esempio:

1. di **origine italiana** per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza;
2. degli **Stati "virtuosi"** con i quali l'Italia abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.

Viceversa, nel decreto flussi sono previste **restrizioni numeriche** ai cittadini stranieri degli Stati "*che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio*" ai sensi dell'art.27 TU immigrazione)

INGRESSO FUORI QUOTA

Ci sono casi in cui i cittadini stranieri possono fare ingresso in Italia per svolgere lavoro subordinato, stagionale o autonomo fuori dalle quote del decreto flussi.

In particolare tale possibilità è disciplinata dall'art.27 del TUI il quale prevede gli ingressi "fuori quota", cioè fuori dal decreto flussi annuale.

L'obiettivo è quello di permettere l'ingresso in Italia di lavoratori che svolgono attività specifiche e qualificate come ad esempio:

- ✓ infermieri professionali;
- ✓ dirigenti o personale altamente specializzato,
- ✓ professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
- ✓ traduttori e interpreti;
- ✓ lavoratori occupati presso circhi;
- ✓ personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- ✓ ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- ✓ artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici.

22 novembre 2021

LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI

Attestazione qualità legale Pubblico Ufficiale che appone la firma su un documento

Ubicazione Ufficio : Via Stendhal, 1 - Roma

Indirizzo per i corrieri: Via Stendhal, 1 - Roma, negli orari di apertura

Indirizzo per la corrispondenza : Prefettura di Roma - Area IV ter - Ufficio legalizzazione - Via IV Novembre 119/A - 00187 Roma

P.E.C.: legalizzazione.not.prefrm@pec.interno.it

E-mail: legalizzazione.pref_roma@interno.it

NB: indirizzo non abilitato alla ricezione di P.E.C. Eventuali P.E.C. inviate alla suddetta casella non riceveranno risposta e non verranno acquisite. Si prega di inviare le P.E.C. all'indirizzo sopraindicato.

Per eccezionali, imprevedibili e documentate ragioni di urgenza, è possibile chiedere un appuntamento all'indirizzo email legalizzazione.pref_roma@interno.it allegando copia del documento da legalizzare e del documento attestante le ragioni di imprevedibile urgenza - es. biglietti aerei già prenotati. Per queste



Comunità solidali 2019 DE n.GI4771 del 7/12/2020



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali



REGIONE
LAZIO

richieste, si prega di non utilizzare la P.E.C. in quanto il sistema informatico non consente una risposta immediata.

TEL: 0667295190 / 0667295186 / 0667295187

L'ufficio legalizzazione riceve esclusivamente per appuntamento.

L'utenza privata sarà ricevuta il lunedì (12 persone), il martedì (24 persone) ed il venerdì (48 persone).

Ciascun utente privato può chiedere di far legalizzare sino ad un massimo di 5 documenti.

A partire dal 18 settembre 2020, l'utenza privata potrà prenotarsi tramite il portale prenotazioni della Prefettura di Roma, raggiungibile al seguente indirizzo web : <https://prenotazioni.utgroma.it/> selezionando: servizi disponibili - legalizzazione utente privato lunedì, martedì e venerdì.

Le agenzie e coloro i quali devono legalizzare documenti per adozioni internazionali saranno ricevuti il lunedì (12 persone) e, dal 18 settembre 2020, tramite il portale prenotazioni di cui sopra raggiungibile al seguente indirizzo web : <https://prenotazioni.utgroma.it/> selezionando: servizi disponibili - legalizzazione per agenzie e documenti per adozioni internazionali.

La legalizzazione di documenti a vista sarà consentita esclusivamente per i nulla osta al trasporto di salme.

Si ricorda la gentile utenza che sono ancora in vigore le restrizioni all'accesso al pubblico disposte per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid - 19 e che, pertanto, per ragioni oggettive di impossibilità, non è consentito l'accesso di un numero di utenti superiore a quelli sopra indicati.

Per eccezionali, imprevedibili e documentate ragioni di urgenza, è possibile chiedere un appuntamento all'indirizzo email legalizzazione.pref_roma@interno.it allegando copia del documento da legalizzare e del documento attestante le ragioni di imprevedibile urgenza - es. biglietti aerei già prenotati. Per queste richieste, si prega di non utilizzare la P.E.C. in quanto il sistema informatico non consente una risposta immediata .

Chi può fare la richiesta:

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all'estero.

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.

Cosa fare

Chiunque può presentare senza alcuna delega la documentazione da legalizzare o apostillare previo appuntamento, specificando lo Stato estero di destinazione.

Verranno lavorati a vista massimo cinque (5) documenti. I documenti necessari per le adozioni potranno essere consegnati, anche in numero superiore a cinque, previa prenotazione online nella giornata appositamente dedicata .

Accertarsi, nel caso i documenti siano composti da più pagine che siano apposti i timbri di congiunzione tra le pagine a cura dell'Autorità che ha emesso l'atto. E' possibile trasmettere per posta il documento avendo cura di indicare l'indirizzo al quale il documento dovrà essere restituito e allegando necessariamente anche una busta preaffrancata e l'indirizzo per la restituzione, nonché la marca da bollo (€ 16,00) nel caso di legalizzazione di atti e documenti rilasciati da una Rappresentanza Diplomatica o Consolare presente in Italia, che devono valere in Italia. Nella sezione "documenti scaricabili" è possibile scaricare il modulo per inoltrare le richieste via posta/corriere.

Si rammenta che, essendo la Prefettura un ufficio **territoriale** del Governo, essa può legalizzare esclusivamente documenti rilasciati da autorità o rappresentanze diplomatico - consolari aventi sede nella provincia di competenza. Pertanto, **la Prefettura di Roma può legalizzare esclusivamente documenti rilasciati da autorità o rappresentanze diplomatico - consolari aventi sede a Roma e nella Città metropolitana di Roma.**

Non potranno essere accettate richieste di legalizzazione di atti emanati da autorità aventi sede in altre



province.

Le circoscrizioni consolari estere in Italia possono essere individuate tramite [gli elenchi curati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano](#).

Documentazione richiesta:

L'atto da legalizzare e gli eventuali allegati.

Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, **sono soggetti all'imposta di bollo (€ 16,00)**, salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti. La marca da bollo (€ 16,00) va presentata allo sportello insieme all'atto da legalizzare. Le circoscrizioni consolari estere in Italia possono essere individuate tramite [gli elenchi curati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano](#).

In ogni caso, è esclusa la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti non firmati in originale (ad esempio fax o stampe di e-mail); secondo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, l'attuale quadro normativo non consente neanche la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti firmati digitalmente.

La riconsegna degli atti e documenti avviene possibilmente a vista o nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la mole documentale, l'afflusso di pubblico e la necessità di acquisire gli specimen di firma necessari, e comunque entro trenta giorni (art. 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, Tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2012, n. 214), che possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 7, legge n. 241/1990).

La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa.

La Prefettura provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l'estero.

La Prefettura legalizza:

- atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
- atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.
- Legalizzazione e Apostille, si applicano solo agli atti e documenti pubblici, come definiti dalla normativa nazionale e internazionale; pertanto non possono essere legalizzati o apostillati atti e documenti privati se non preventivamente sottoposti ad una trasformazione in atti e documenti pubblici, nei modi consentiti dalla legge (autentica, copia conforme);
- La normativa vigente, consente la legalizzazione esclusiva di atti e documenti con firma originale e non è permessa la legalizzazione di atti e documenti firmati digitalmente.

ATTENZIONE

L'apposizione dell'apostilla e la legalizzazione di atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica; l'Ufficio di Roma è in Via Gregorio VII, n. 122 con l'apertura al pubblico: lunedì e giovedì 9-15; martedì, mercoledì e venerdì 9-13.

ATTENZIONE

Si comunica che le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvederanno alla legalizzazione diretta dei propri atti (TIMBRO UPICA). Rimane ferma la competenza esclusiva della



Prefettura sull'apposizione delle Apostille su atti e documenti della Camera di Commercio di Roma per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia (1961).

ATTENZIONE

Gli atti e documenti scolastici di qualsiasi tipo e data rilasciati dalle scuole elementari, medie e superiori, di tutti gli **ISTITUTI PARITARI (privati)** di Roma e Provincia, devono essere preventivamente autenticati dall'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il Lazio in Viale Giorgio Ribotta, 41.

Tutti gli atti emessi degli **ISTITUTI PUBBLICI (statali)** sono di competenza diretta della Prefettura.

ATTENZIONE

Gli atti e i documenti emessi dallo STATO VATICANO, non sono di competenza della Prefettura bensì, dei rispettivi Consolati di destinazione accreditati presso la SANTA SEDE, mentre quelli che dovranno essere utilizzati sul territorio Italiano, dovranno essere sottoposti all'attenzione dell'Ambasciata Italiana presso la Santa Sede (Via delle belle arti, 2 tel. 063264881)

La legalizzazione

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla [Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968](#): Austria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Belgio .

La legalizzazione delle firme non è necessaria per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia ([Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987](#)), Germania ([Convenzione di Roma del 7 giugno 1969](#)), Ungheria ([Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977](#)).

I documenti formati o da valere negli [Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#) devono essere sottoposti alla formalità della c.d. Apostille (ovvero un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione, fatte salve le esenzioni stabilite da accordi internazionali più favorevoli. [M.A.E. - Traduzione e legalizzazione dei documenti.](#)

Apostille e legalizzazione nel mondo

Riferimenti normativi e circolari ministeriali:

- [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), art. 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero).
- [D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396](#) (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127).
- [Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 20 dicembre 1988, n.26779](#) , con allegata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968.

Accordi e convenzioni internazionali

- Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino, conclusa a Roma il 31 marzo 1939, come modificata dall'Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a [Roma il 31 marzo 1939](#) , in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato a San Marino il 28 ottobre 1980
- Accordo tra l'Italia ed il Belgio relativo al reciproco rilascio gratuito degli atti di stato civile ed alla abolizione della loro legalizzazione concluso, a mezzo scambio di Note, a [Roma il 24 ottobre 1950](#) .
- Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero, firmata a [Parigi il 27 settembre 1956](#) .
- Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazioni degli atti di stato civile e allegato, firmata a [Lussemburgo il 26 settembre 1957](#)



- Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961
- Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966
- Convenzione europea (n. 63) relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra il 7 giugno 1968 .
- Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969.
- Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976.
- Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.
- Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977.
- Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 .
- Accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983 .
- Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987 .
- Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Roma il 9 dicembre 1987.
- Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo 1990 .

15 novembre 2021

I RICHIEDENTI ASILO

Ufficio: Area IV

Indirizzo: Via IV Novembre 119/A

Ubicazione: 5 piano

Telefono: 06 67291

P.E.C.: serviziasiloimmigrazione.prefrm@pec.interno.it

Sono coloro che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno la cittadinanza o, nel caso degli apolidi, la residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale e per le proprie opinioni politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese presentando domanda di protezione internazionale.

Il decreto legislativo n.251/2007, emanato in applicazione della normativa europea, ha introdotto in aggiunta rispetto allo status di rifugiato per protezione internazionale anche lo status per protezione sussidiaria.

I richiedenti possono scaricare on line la domanda e la Guida pratica per i richiedenti la protezione internazionale dal sito del Ministero dell'Interno nelle versioni tradotte in arabo, francese, inglese, spagnolo.

I RIFUGIATI



Sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello "status di rifugiato" in seguito all'accoglimento della loro domanda.

PERSONE AMMISSIBILI ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Sono i cittadini stranieri che non possiedono i requisiti per essere riconosciuti come rifugiati, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che a seguito del ritorno nel paese di origine o per gli apolidi nel paese di residenza abituale, correrebbero il rischio di subire un grave danno alla loro vita ed alla loro incolumità.

COSA FARE

L'istanza può essere presentata al primo posto di Polizia di Frontiera al momento dell'arrivo in Italia ovvero presso la Questura competente per il luogo di dimora.

Riferimento normativo

Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951
Decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140
Decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251
Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25
Decreto legislativo 03/10/2008, n.159

8 novembre 2021

PROFUGHI ED EQUIPARATI

riconoscimento della qualifica di profugo e relativi benefici

Riconoscimento della qualifica di profugo e relativi benefici

Area IV quinquies - Diritti civili, cittadinanza, condiz. giuridica dello straniero (clicca qui)

Ubicazione Ufficio : Via Stendhal n. 1 piano terra

Orario di apertura al pubblico:

Lunedì e Giovedì dalle 09.00 alle 12.00

Telefono: 06 67295184 (lunedì e giovedì)

Indirizzo per la corrispondenza:

Prefettura di Roma - Area IV quinquies Via IV Novembre 119/A- 00187 Roma

- 1. RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI PROFUGO**
- 2. INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO**

1. RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI PROFUGO

La Prefettura-U.T.G. riceve ed istruisce le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo. Il decreto di riconoscimento della qualifica di "profugo", emesso dal Prefetto, consente agli interessati di usufruire dei benefici giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente.

La Prefettura-U.T.G. che ha emesso il decreto rilascia anche gli attestati di riconoscimento della qualifica di profugo.

Chi può fare la richiesta

I cittadini italiani e i loro familiari a carico, possono presentare domanda per ottenere il riconoscimento della qualifica di profugo ove in possesso dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 763

Presupposti della qualifica di profugo:

1. Sono considerati **profughi della Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia** i cittadini italiani, già residenti prima del 10 febbraio 1947 nei predetti territori, che:
 - siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;



- trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra od di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
 - siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.
2. sono considerati **profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano** i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o trattenuti in territori sui quali la sovranità dello stato italiana sia stata ripristinata prima dell'entrata in vigore della legge 763/81.
 3. sono considerati **profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici** i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.
 4. sono considerati **profughi da territori esteri rimpatriati per stato di necessità al rimpatrio**, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai paesi esteri o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio.
 5. sono considerati profughi **i figli di profughi** nati nei territori di provenienza o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal paese di provenienza, purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà.

Il riconoscimento tardivo "ora per allora" può essere richiesto da coloro che, all'epoca del rimpatrio, si trovavano nelle condizioni di fatto per ottenere la qualifica in quanto assistiti come profughi ovvero da coloro che erano minori di età e non sono stati inseriti nel decreto di concessione della qualifica rilasciato ai genitori. Possono altresì presentare domanda di riconoscimento della qualifica di profugo i cittadini italiani e i familiari a loro carico, residenti in qualsiasi paese estero, rimpatriati a seguito dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio, dichiarato con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze.

Cosa fare

Domanda, in carta libera, indirizzata alla Prefettura-U.T.G. nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o a quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la propria residenza.

Documentazione richiesta

1. Domanda, in carta semplice
2. Attestato di rimpatrio rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza (autocertificabile con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)
3. Attestato di bisogno rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza (autocertificabile con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato, attestante il luogo e la decorrenza dell'attuale residenza in Italia e lo stato di famiglia ovvero la relativa certificazione

2) INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E CONTRIBUTO ALLOGGIATIVO

Ai profughi che versano in uno stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorità consolare o diplomatica italiana per le condizioni economiche dell'interessato nel paese di provenienza e accertato dal Ministero dell'Interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica, spetta un'indennità di sistemazione e gli ulteriori benefici previsti dalla norma.

I benefici **possono essere concessi** ai profughi che all'atto del rimpatrio autocertificano, sotto la propria responsabilità, di versare in stato di bisogno.

Chi può fare la richiesta

Coloro i quali hanno ottenuto il decreto di riconoscimento della qualifica di profugo

Cosa fare

Domanda, in carta libera, indirizzata alla Prefettura-U.T.G. nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o a quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la propria residenza. L'indennità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita da oltre sei mesi dalla data di



partenza dal paese di provenienza.
L'indennità di sistemazione e il contributo straordinario pro-capite giornaliero è concesso per un periodo massimo di sei mesi.
Nelle more della erogazione dell'indennità di sistemazione o del contributo straordinario, il Ministero dell'interno cura la prima sistemazione dei profughi sprovvisti dei mezzi di sostentamento.

Documentazione richiesta

1. Domanda, in carta semplice
2. Attestato di rimpatrio rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza
3. Attestato di bisogno rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato, attestante il luogo dell'attuale residenza in Italia ovvero la relativa certificazione

Riferimenti normativi

Circ. P.C.M. Dica 2428/terza/19.10.6.1 del 15.3.2002

Legge 15 ottobre 1991 n. 344

Legge 26 dicembre 1981, n. 763

1 novembre 2021

STRANIERI E SCUOLA

L'istruzione nel nostro ordinamento è considerata come un diritto-dovere: diritto a ottenere istruzione e insieme obbligo di frequentare le scuole fino all'età di 16 anni. Il diritto-dovere all'istruzione è garantito al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia a parità di condizioni con il cittadino italiano.

AVVERTENZA: la normativa sui permessi di soggiorno per studio è stata modificata dal Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 154.

"Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2007.

1. Diritto all'istruzione dei minori stranieri già presenti in Italia:

I minori stranieri:

hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla loro regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani;

sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia;

possono richiedere l'iscrizione in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, uno dei genitori, o chi ne esercita la tutela, ne dichiara sotto la propria responsabilità i dati anagrafici. In tal caso i minori sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Modalità di iscrizione:

I minori soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi (ordinamento degli studi del Paese di provenienza, accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza, titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno).

3. Diritto all'istruzione dei cittadini stranieri maggiorenni già presenti in Italia:



Il diritto allo studio è riconosciuto per legge anche ai maggiorenni.

Tale diritto si estrinseca anzitutto nell'attività che risponde all'esigenza primaria di consentirti di imparare la lingua italiana (corsi di alfabetizzazione articolati su vari livelli). Se poi intendi conseguire in Italia la licenza media, devi fare domanda al preside dell'istituto scolastico, specificando i tuoi dati anagrafici e gli studi compiuti. In questo caso devi anche avere una buona conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Se infine hai già frequentato la scuola dell'obbligo e desideri proseguire gli studi per conseguire il diploma di scuola media superiore, puoi iscriverti direttamente ai corsi di istruzione superiori.

4. Assistenza scolastica per cittadini stranieri residenti all'estero:

Se sei residente all'estero e intendi frequentare in Italia corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale puoi richiedere il visto di ingresso per motivi di studio all'Ambasciata o al Consolato italiano presente nel tuo Paese di origine.

Requisiti occorrenti:

- età superiore ai 14 anni;
- certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall'ente italiano;
- polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, se non si ha diritto all'assistenza sanitaria in Italia;
- documenti che comprovano la disponibilità di mezzi di sostentamento non inferiori alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- documenti comprovanti la disponibilità della somma necessaria per il viaggio di ritorno nel tuo Paese di origine dopo aver seguito il corso di studi.

Inoltre dovrà essere accertata:

- la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione da te acquisita nel Paese di provenienza;
 - la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle tue effettive esigenze formative e culturali.
- Se si tratta di minore, anche l'esistenza di misure di adeguata tutela a favore dello stesso.

5. Che cosa fare dopo aver ottenuto il visto:

Una volta ottenuto il visto, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, devi recarti presso la Questura del luogo in cui intendi fissare la dimora e richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio.

Se si tratta di minore ciò avverrà a cura del/dei genitore/i o di chi ne esercita la tutela: il permesso verrà rilasciato entro 20 giorni ed avrà durata uguale a quella del visto di ingresso.

6. Studio e lavoro:

Con il permesso di soggiorno per motivi di studio puoi anche svolgere un'attività lavorativa di tipo subordinato, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, fino ad un massimo di 1040 ore annuali, previa autorizzazione della istituzione scolastica e ferme restando, per i minori, le limitazioni e le cautele poste dalla legge italiana al lavoro minorile.

ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli atenei stabiliscono il numero dei posti da destinare all'immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo. L'ammissione è comunque subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie ed al



superamento delle prove di ammissione.

Le competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ai fini dell'accesso agli studi universitari, rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria del tuo Paese di origine, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o il giudizio annotato sul tuo titolo di studio.

1. Dove e come puoi richiedere il visto d'ingresso per studio:

Puoi richiedere il visto d'ingresso (anche per gli eventuali familiari al seguito) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del tuo Paese di appartenenza.

Nella domanda dovrai indicare:

- le tue generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito;
- gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
- il luogo dove sei diretto;
- il motivo e la durata del soggiorno.

Dovrai inoltre allegare:

- il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
- la documentazione concernente la finalità del viaggio;
- le condizioni di alloggio;
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno;
- la dichiarazione sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria, rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presenti nel tuo Paese.

2. Come e quando puoi rinnovare il permesso di soggiorno:

Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato se:

nel primo anno di corso avrai superato una verifica di profitto e negli anni successivi, avrai superato almeno due verifiche (non può essere comunque rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio).

Il permesso di soggiorno, inoltre, può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

3. Se sei già in Italia:

Potrai accedere ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani:

- se sei residente in Italia e sei titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario e per motivi religiosi;
- se sei regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno e in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia;
- se, ovunque residente, sei titolare di diploma finale di scuole italiane all'estero o di scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali.

4. Conversione del permesso di soggiorno di studio in lavoro:

Se ti sei laureato puoi convertire il tuo permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro al di fuori delle quote previste (che saranno detratte dalle quote previste per l'anno successivo). A tal fine dovrai presentare apposita domanda, unitamente al diploma di laurea, allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

25 ottobre 2021



STRANIERI E ANAGRAFE

L'iscrizione all'anagrafe dei residenti è un provvedimento con il quale il sindaco o il suo delegato accerta la tua dimora abituale nell'ambito del territorio comunale.

1. Come puoi iscriverti

Per poterti iscrivere all'anagrafe devi essere un componente maggiorenne della famiglia. Devi recarti personalmente all'ufficio anagrafe del Comune in cui hai la tua abitazione dove ti verrà dato un modulo da compilare e sottoscrivere.

All'anagrafe devi dichiarare anche la residenza di eventuali figli minorenni

Alla presentazione della domanda dovrai essere in possesso di:

- permesso di soggiorno di validità superiore a 3 mesi;
- passaporto in corso di validità o documento equipollente;
- codice fiscale;
- documenti relativi allo stato civile non desumibili dal passaporto (nascita, matrimonio, divorzio, rapporti di parentela, ecc). Tali documenti devono essere alternativamente:
 - originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, tradotti in italiano e legalizzati;
 - originali rilasciati dalle autorità consolari del tuo Paese di origine con firma legalizzata dalla competente Prefettura.

Se risiedi in una struttura di accoglienza o in una comunità, occorre una dichiarazione di residenza sottoscritta dal responsabile della struttura.

La registrazione in anagrafe delle richieste d'iscrizione viene effettuata solo dopo che l'ufficiale d'anagrafe, per mezzo della Polizia Municipale, avrà accertato che tu (e la tua famiglia se la richiesta è fatta anche per loro), vivi effettivamente nell'abitazione indicata. In caso di esito positivo dell'accertamento, la data di decorrenza della residenza sarà quella in cui hai presentato la richiesta allo sportello dell'Ufficio Anagrafe del Comune.

2. E' importante sapere che:

L'iscrizione all'anagrafe è essenziale per molti adempimenti amministrativi, come il rilascio della patente di guida e l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Tutti i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza) contenuti nel passaporto e nel permesso di soggiorno devono essere assolutamente coincidenti.

Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafiche sono comunicate d'ufficio alla Questura competente per territorio.

Se non sei iscritto all'anagrafe, devi comunicare eventuali variazioni di domicilio alla Questura competente per territorio entro 15 giorni.

Sei poi tenuto a presentare (anche nel caso di cambio di residenza o indirizzo) denuncia alla Direzione Tributi del Comune di residenza relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il modello da riempire ti verrà consegnato allo sportello presso l'Ufficio Anagrafe.

La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza.

Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, hai l'obbligo di ribadire all'ufficiale dell'anagrafe del Comune la dichiarazione di dimora abituale, allegando la copia del nuovo permesso di soggiorno. In caso contrario potrai essere cancellato dalle liste della popolazione residente nel Comune.

3. Cosa fare per cambiare residenza:



Comunità solidali 2019 DE n.GI4771 del 7/12/2020



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali



REGIONE
LAZIO

Se vuoi trasferirti in un altro Comune devi presentare, entro 20 giorni dall'effettivo trasferimento, istanza al Comune presso il quale ti vuoi trasferire.

Dovrai, all'atto della presentazione di tale istanza, presentare:

- un tuo documento di identità personale in corso di validità;
- il permesso di soggiorno o la ricevuta della domanda di rinnovo del permesso scaduto;
- patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti).

Ove la richiesta riguardi anche il tuo nucleo familiare, dovrai indicare le generalità di tutti i componenti.

Nella istanza dovrai indicare le tue generalità e l'indirizzo ove intendi stabilire la nuova dimora abituale. Se andrai ad abitare presso altro nucleo familiare, occorrerà il consenso dell'intestatario del certificato di "stato di famiglia" di quel nucleo.

4. Che cosa fare per cambiare indirizzo:

Se vuoi cambiare indirizzo all'interno dello stesso Comune nel quale risiedi devi presentare apposita richiesta all'ufficio anagrafe del tuo Comune di residenza presentando valido documento di identità (passaporto o carta di identità), permesso di soggiorno valido (di tutte le persone che cambiano indirizzo), patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti).

5. Cancellazione dall'anagrafe:

Ricorda che verrai cancellato dai registri dell'Anagrafe del Comune di dimora abituale o di residenza:

- per trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero;
- per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, o quando a seguito di ripetuti accertamenti sei risultato irreperibile;
- per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, se è trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno e non hai provveduto a fare domanda di rinnovo. In questo ultimo caso verrai comunque preventivamente avvisato e invitato a provvedere nei successivi 30 giorni.

6. Carta d'identità:

Per avere la carta d'identità devi rivolgerti agli Uffici Anagrafe presentando:

- n. 3 fotografie uguali e recenti;
- passaporto valido;
- permesso di soggiorno valido o domanda di rinnovo del permesso scaduto.

Devi ricordare che la carta d'identità:

- ha una validità di cinque anni e non è considerata documento valido per l'espatrio;
- non è valida per l'espatrio, né legittima la permanenza dello straniero in Italia in mancanza o alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo che eventuali convenzioni o accordi internazionali dispongano diversamente.

18 ottobre 2021

GREEN PASS- DPCM FIRMATI DAL PRESIDENTE DRAGHI

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.



Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

Green Pass, FAQ sui dpcm firmati dal Presidente Draghi

<https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223>

11 ottobre 2021

SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

E' la struttura, attiva in ogni prefettura, competente per:

- il rilascio di nulla osta all'assunzione per lavoro subordinato, determinato o indeterminato e stagionale di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, nell'ambito delle quote previste dal 'decreto-flussi';
- il rilascio di nulla osta all'assunzione per il lavoro in casi particolari (Artt. 27, 27 bis, 27 ter e 27 quater del D.LGS 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione);
- il rilascio di nulla osta all'ingresso di cittadini stranieri per ricongiungimento familiare;
- conversione dei permessi di soggiorno per studio o tirocinio e per lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato.

Nulla osta per assunzioni lavoratori stranieri

Il datore di lavoro, attraverso la procedura telematica disponibile sul sito del ministero dell'Interno, chiede il nulla osta allo sportello unico della provincia nella quale si deve svolgere l'attività lavorativa. lo sportello unico, acquisito il parere della Questura e della Direzione Territoriale del Lavoro, in presenza di tutti requisiti previsti, rilascia il nulla osta.

Nulla osta per ricongiungimento familiare

Il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno di validità non inferiore a un anno può chiedere allo sportello unico il nulla osta per ricongiungimento familiare con:

- coniuge maggiorenne non separato legalmente;
- figli minorenni non coniugati, con il consenso dell'altro genitore;
- figli maggiorenni a carico (per invalidità totale);
- genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese di origine/provenienza, oppure ultra 65enni con altri figli che non possano mantenerli per gravi motivi di salute.

Conversione permesso di soggiorno

Il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno valido per studio, tirocinio o per lavoro stagionale, può chiedere la conversione del proprio permesso di soggiorno allo sportello unico della provincia nella quale ha la residenza, per la verifica della disponibilità di quote di ingressi per lavoro subordinato.

4 ottobre 2021

AUTOCERTIFICAZIONE: LINEE GUIDA (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)



Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche (ad esempio le aziende municipalizzate, l'Enel, le Poste ad eccezione del servizio Bancoposta, la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc.) non possono più chiedere ai cittadini i certificati o i documenti in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione.

La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi costituirà violazione dei doveri d'ufficio

I privati (ad esempio banche, assicurazioni, ecc.) ed i tribunali non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione.

I cittadini possono sempre chiedere il rilascio dei certificati, sono le amministrazioni che non possono pretenderli.

Cosa si può autocertificare:

- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di convivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Cosa non si può autocertificare:

I certificati medici, veterinari, di origine, di conformità C.E.E., di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dall'autocertificazione.



Chi può fare la dichiarazione sostitutiva:

- i cittadini italiani
- i cittadini dell'Unione Europea
- i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane

Impedimento per ragioni di salute

Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.

La responsabilità di chi autocertifica

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Le amministrazioni effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle dichiarazioni autocertificate. **In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria** e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

Come si fa l'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione)

Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall'interessato, senza autentica della firma e bollo. In questo sito sono disponibili i modelli di autocertificazione.

I documenti d'identità al posto dei certificati

L'esibizione di un documento d'identità o di riconoscimento (ad esempio carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione etc.) a seconda dei dati che contiene sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi la firma non deve più essere autenticata. E' sufficiente **firmarle davanti al dipendente addetto** a riceverle oppure inviarle allegando la fotocopia di un documento di identità.

Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più chiedere (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all'originale della copia di un documento, etc.).

L'autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc.) da parte di altre persone.

Autocertificazione per fax e per via telematica

Tutte le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità e per e-mail identificandosi con la carta d'identità elettronica.



27 settembre 2021

COS'È E COME SI RICHIEDE LA CARTA BLUE UE?

Il Parlamento europeo ha approvato lo scorso 15 settembre una [revisione della direttiva sulla Carta blu Ue](#). Una volta pubblicate, l'Italia avrà due anni di tempo per adeguarsi alle nuove norme. Nel frattempo l'istituto resta regolato dalle norme introdotte con il [decreto legislativo n. 108/2012](#)

A chi può essere rilasciata?

La "Carta blu Ue" può essere rilasciata ai lavoratori extra Ue altamente qualificati. Si tratta di un canale di ingresso che dal 2012 consente l'assunzione dall'estero e al di fuori delle quote fissate con il decreto flussi, di lavoratori in possesso di un **titolo di istruzione superiore post secondaria** (di durata almeno triennale) e di una **qualifica professionale riconosciuta in Italia**.

Al lavoratore straniero entrato in Italia come lavoratore altamente qualificato viene rilasciato un permesso di soggiorno denominato "Carta blu UE". Tale permesso ha una **durata biennale**, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.

Cosa si intende per ingressi al di fuori delle quote?

Nell'ambito delle norme del testo unico sull'immigrazione ([D.lgs. n. 286/98](#)) dedicate all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri per motivi di lavoro, l'art. 27 e seguenti prevedono una serie di categorie di lavoratori per i quali il nulla osta al lavoro o non è necessario oppure, quando è richiesto, viene comunque rilasciato al di fuori delle quote periodicamente stabilite con il decreto flussi.

Qual è la procedura prevista per ottenere la Carta Blu UE?

Il datore di lavoro deve inviare la domanda per il rilascio del nulla osta esclusivamente on-line, collegandosi al sito del Ministero dell'Interno <http://nullaostalavoro.dlci.interno.it>, registrandosi tramite l'identità digitale SPID e compilando il modello specifico per la richiesta (modello BC).

Nella domanda, oltre alle garanzie circa la sistemazione alloggiativa e la proposta di contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve altresì indicare i dettagli della proposta di lavoro di durata almeno annuale, con le indicazioni relative al CCNL applicato, livello, mansione, durata del rapporto di lavoro, **retribuzione del lavoratore che non può essere inferiore** al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (attualmente pari a € **24.789,00**), nonché il possesso della necessaria qualifica professionale.

In caso di istruttoria con parere positivo (da adottarsi entro 90 giorni dall'invio della domanda), lo Sportello Unico procede all'inoltro telematico del Nulla Osta alla Rappresentanza Diplomatica competente. Dopo il rilascio del nulla osta il lavoratore straniero può recarsi alla rappresentanza diplomatica-consolare del proprio Paese per richiedere il visto di ingresso oppure, se già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, direttamente allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno.

Il nulla osta al lavoro è revocato se il lavoratore non si reca entro 8 gg dall'ingresso in Italia allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.

Chi sono i lavoratori altamente qualificati che possono ottenere la Carta blue?

Vengono considerati lavoratori altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore, che attestino il completamento di un percorso formativo post-



istruzione secondaria, di durata almeno triennale, con conseguimento del relativo diploma e in possesso di una qualifica professionale superiore, anche tecnica, eventualmente svincolata dal titolo di studio conseguito. La qualifica professionale attestata dal Paese di provenienza deve essere compresa tra quelle previste nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011:

livello 1: legislatori, imprenditori e alta dirigenza;

livello 2: professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione;

livello 3: professioni tecniche.

L'elenco completo si può trovare

all'indirizzo: <http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessionioni/cp2011/>

Nel caso di **professioni regolamentate**, cioè quelle che prevedono l'iscrizione ad albi o registri, sono richiesti: il riconoscimento della qualifica professionale, da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la dichiarazione di valore del titolo di studio estero, rilasciata dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana.

Qualora, invece, si tratti del riconoscimento del titolo relativo a **professioni non regolamentate**, la procedura è stata semplificata dalla Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro e Politiche Sociali del 17 marzo 2014, novità in base alla quale non è più necessario richiedere in questi casi il riconoscimento della qualifica professionale, ma è sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, rilasciata dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana.

I titolari di carta blu possono richiedere il ricongiungimento familiare?

Sì, il diritto al ricongiungimento familiari è loro riconosciuto, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, alle condizioni generali previste dall'articolo 29 del testo unico immigrazione (D.lgs. n. 286/98)

Il titolare di carta blue UE può cambiare lavoro dopo l'ingresso in Italia?

Per il titolare di Carta blue UE sono previste limitazioni, per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, sia relativamente all'esercizio di attività lavorative diverse da quelle "altamente qualificate", sia relativamente alla possibilità di cambiare datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto, nel secondo i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La carta blue può essere richiesta anche da un cittadino straniero già regolarmente soggiornante in Italia?

Sì anche il cittadino straniero sia già regolarmente soggiornante in un altro Paese dell'Unione Europea, o in Italia, può ottenere la Carta blue UE, se in possesso dei requisiti previsti. Sono esclusi dalla possibilità di chiedere la Carta blue UE gli stranieri che:

- soggiornano a titolo di protezione temporanea, o di protezione internazionale, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
- chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo art.27-ter T.U. Immigrazione;
- sono familiari di cittadini dell'Unione Europea che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alle norme comunitarie;
- beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
- fanno ingresso in uno Stato membro dell'Unione Europea in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
- soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;
- soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati ai sensi dell'art. art. 27, comma 1 lett.a), g) e i) T.U.



Immigrazione;

- sono destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (art. 27-quater, comma 3 T.U. Immigrazione).

20 settembre 2021

SCUOLA, PER LA QUARANTENA NUOVE REGOLE IN ARRIVO: ECCO COME FUNZIONA

Per la **quarantena a scuola** presto potrebbero arrivare **nuove regole** che ne **cambiano la durata**, definendo anche chi e quando viene posto in isolamento. Ma **come funzionerà** la quarantena a scuola nel nuovo anno scolastico 2021-2022?

Al momento si tratta di ipotesi che dovranno essere confermate in un ordinamento unico nazionale che definisca le nuove regole per la quarantena a scuola laddove le Regioni, con la [riapertura](#) e la presenza di focolai, stanno procedendo in ordine sparso agendo con criteri differenti.

I presidi chiedono delle **regole uniche** per la quarantena a scuola che riguardi tutti gli istituti d'Italia e che abbiano l'obiettivo di rendere sempre meno presente la didattica a distanza.

Per la quarantena a scuola si ipotizza con le **nuove regole** di ridurre la durata e introdurre il **sistema a bolla**.

Il periodo di isolamento si potrebbe di fatto ridurre **da 7 a 5 giorni per i vaccinati**. Non solo una riduzione della quarantena perché si vorrebbe evitare di estendere la didattica a distanza a tutta la classe per esempio in caso di positivo.

È qui che interviene il sistema a bolla che riduce il numero degli studenti che a scuola andrebbero in quarantena riprendendo quello utilizzato sugli aerei.

Si vuole superare quindi il meccanismo che prevede che qualora ci sia un positivo in classe tutta la classe sia messa in isolamento. Ma come funziona la quarantena a scuola con il sistema a bolla?

In aereo se è presente un positivo a fare la quarantena devono essere solo i passeggeri che si trovano due file avanti, due dietro e due laterali rispetto al contagiato.

A scuola dovrebbe avvenire lo stesso e quindi ad andare in quarantena dovrebbero essere solo gli studenti nelle **file di banchi adiacenti al positivo**.

Un sistema che potrebbe funzionare laddove tutti in classe, come anche in aereo, devono indossare la mascherina. In aereo poi occorre viaggiare muniti di green pass.

A scuola la mascherina, quando c'è distanziamento, può essere tolta se tutti sono vaccinati.

Il modello della nuova quarantena per la scuola con il sistema a bolla dovrebbe essere sperimentato dalla **Regione Lazio** e poi sarà il Comitato tecnico scientifico a doverlo valutare ed eventualmente a stabilire se sia il caso o meno di renderlo nazionale.

Sicuramente la quarantena con le nuove regole che abbiamo descritto sarebbe applicabile nelle classi con studenti **dai 12 anni in su**, dove si possono trovare vaccinati.

Sono già molte le scuole in Italia che si trovano in didattica a distanza dal Piemonte alla Puglia e le Regioni stanno adottando delle regole differenti, come abbiamo anticipato, proprio in merito alla quarantena; alcune pongono in isolamento solo i contatti stretti come avviene in Emilia-Romagna e lo stesso dovrebbe fare la Regione Lazio.

E se in Toscana è tutta la classe del contagiato ad andare in quarantena, in Veneto la didattica a distanza è prevista solo per il positivo. Questo ovviamente può avvenire solo qualora l'esito dei tamponi degli altri studenti sia negativo. Tra i due estremi, intera classe in quarantena e singolo positivo, i presidi chiedono di trovare una sintesi e una regola che valga per tutti.

In attesa delle regole ufficiali per la quarantena a scuola ricordiamo che **la didattica a distanza, almeno fino al 31 dicembre 2021:**

- torna nelle zone arancioni e rosse in presenza di focolai. La didattica a distanza, come deroga a quella in presenza, può essere disposta esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci;



- non è prevista nelle zone bianche e gialle dove le lezioni sono rigorosamente in presenza.

Al di là dei colori sono le singole autorità locali (presidenti di Regione e Province autonome) o le autorità sanitarie a disporre la didattica a distanza se necessario a causa di positivi al Covid.

13 settembre 2021

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE E REDDITO DI CITTADINANZA-LA SITUAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI

I prossimi mesi vedranno il varo di scelte legislative importanti per il nostro welfare in particolare l’emanazione dei decreti delegati attuativi dell’assegno unico universale e la riforma del reddito di cittadinanza. E’ importante che questi passaggi segnino anche una svolta decisiva rispetto alle scelte passate che hanno visto escludere moltissimi stranieri regolarmente soggiornanti dall’accesso ad importanti prestazioni sociali.

Dopo l’infinito contenzioso che ha riguardato negli anni recenti l’accesso degli stranieri alle prestazioni familiari (da ultimo il caso dei bonus bebè, finalmente “risolto” con la sentenza della CGUE del 2 settembre 2021 C-350/2020) anche le nuove disposizioni in materia di assegno unico universale (legge delega n. 46/21) o in materia di reddito di cittadinanza mantengono illogiche discriminazioni, che appaiono in contrasto con il diritto dell’Unione e con i principi costituzionali.

In particolare, si segnalano i seguenti **punti critici**:

QUANTO ALL’ASSEGNO UNIVERSALE

- La legge delega n. 46/21 segna finalmente il superamento della precedente politica che da oltre 20 anni pretendeva di riservare le prestazioni ai soli stranieri lungosoggiornanti escludendo tutti i titolari di permesso a tempo determinato. Inserisce tuttavia il requisito del permesso “*per lavoro e ricerca di durata almeno annuale*”: tale previsione è in contrasto con l’art. 12, comma 2 lettera b) della Direttiva 2011/98/UE che consente di limitare la parità di trattamento degli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che autorizza a lavorare **nei soli casi di permesso inferiore a 6 mesi**: la prevista esclusione di coloro che hanno un permesso tra 6 mesi e un anno è dunque illegittima, darà luogo inevitabilmente a ulteriori contenziosi e oltretutto è in contrasto con le modifiche all’art. 41 TU immigrazione che sono in corso di approvazione in Parlamento e che lo renderanno coerente con la Direttiva 2011/98/UE.
- Occorre, in ogni caso, che i decreti delegati chiariscano che il diritto **sussiste per tutti i titolari di permesso unico lavoro** (che comprende pertanto i permessi per famiglia, lavoro, attesa occupazione e ogni altro permesso che consente di lavorare ai sensi della direttiva 2011/98) mentre l’attuale formulazione riferita al permesso “per lavoro” sembra escludere i permessi per famiglia e attesa occupazione.
- Occorre inserire, tra i potenziali beneficiari, i **titolari di protezione internazionale** (status di rifugiato e protezione sussidiaria) in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 della direttiva 95/2011, nonché i titolari di **protezione speciale**.
- Occorre anche venga chiarito che l’espressione “permesso per lavoro” comprende **anche i titolari di permesso per lavoro autonomo** essendo proprio i lavoratori autonomi i principali nuovi destinatari della prestazione.
- Sempre nella legge delega viene introdotto il requisito della **previa residenza per almeno 2 anni**, sul quale invitiamo il Parlamento a una ulteriore riflessione posto che la prestazione può comunque essere erogata, mese per mese, ai soli residenti e ciò già costituisce garanzia sufficiente di collegamento con il territorio, senza che vengano inseriti requisiti di residenza pregressa destinati inevitabilmente a creare inique esclusioni dei cittadini stranieri di più recente immigrazione.
- In attesa della modifica di cui sopra occorre che il rimedio previsto dall’art. 2 co. 1 lett. g) della L. 46 citata (cioè **l’esame di casi particolari da parte di una Commissione nazionale** su proposta dei servizi sociali) sia **semplificato al massimo** consentendo un accesso veloce ed efficiente alle richieste di deroga attraverso l’immediata istituzione della Commissione e una rapida definizione della procedura.



- Si chiede inoltre la revisione del requisito oggi previsto in alternativa ai due anni di residenza, cioè quello della titolarità di “*un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno biennale*” che esclude dalla prestazione “universale” un’area significativa di cittadini stranieri che hanno fatto ingresso in Italia da meno di due anni e lavorano, come frequentemente accade, con contratti a tempo determinato di breve durata via via sempre rinnovati (come accade ad es. per i lavoratori della logistica) o con contratti di tipo parasubordinato.
- Si chiede infine che venga riesaminata la esclusione dei **figli minori a carico residenti all’estero** (oggi inclusi nel nucleo familiare anche nel caso di cittadini stranieri a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia UE del 25.11.2020) che, in un mondo con spostamenti transnazionali sempre più frequenti, risponde a requisiti di effettiva tutela della famiglia e di giustizia sostanziale e che, nel caso degli stranieri, favorisce una “migrazione circolare” e l’eventuale futuro rientro in patria dei lavoratori migranti che lo desiderino.

QUANTO AL REDDITO DI CITTADINANZA

- Deve essere **eliminato il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo**, che esclude proprio gli stranieri più bisognosi, che sono inevitabilmente quelli privi del permesso a tempo indeterminato; tale requisito inoltre è particolarmente iniquo per una prestazione che ha per obiettivo il sostegno all’inserimento sociale e che dunque non può avere per presupposto quel percorso di inserimento sociale che conduce al permesso di lungo periodo.
- Deve essere **eliminato il requisito di progressiva residenza decennale** che ha impedito in questi anni l’accesso a centinaia di migliaia di cittadini stranieri (compresi i titolari di protezione internazionale).
- Tali due requisiti hanno fatto sì che l’accesso degli stranieri al RDC sia estremamente contenuto (secondo l’INPS il 9%) a fronte di dati ISTAT che danno una percentuale di famiglie straniere in condizioni di povertà assoluta che supera il 20%. Norme di questo genere, peraltro, non sono previste per le prestazioni di contrasto alla povertà, **in nessun paese d’Europa**, il che dimostra la illogicità di tali previsioni.

6 settembre 2021

CORTE UE ALL’ITALIA: ILLEGITTIMO ESCLUDERE GLI STRANIERI DAGLI AIUTI ALLA FAMIGLIA

Lo afferma la Corte di Giustizia dell’Unione europea in una sentenza depositata in questi giorni con la quale ha dichiarato illegittima l’esclusione dei cittadini stranieri privi di permesso di lungo periodo dal bonus bebè, istituito nel 2015, e dalla indennità di maternità per le madri disoccupate.

Secondo la Corte tale esclusione è in contrasto con l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e con la direttiva 2011/98 che riconosce il diritto alla sicurezza sociale a tutti gli stranieri con un permesso di soggiorno anche breve purché consenta di lavorare.

Giunge così al termine un lungo contenzioso in questi anni in tutti i tribunali d’Italia, dopo aver ripetutamente e inutilmente segnalato la necessità di intervenire sulle norme ora censurate dalla Corte.

30 agosto 2021

GUIDA. SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO: REQUISITI DEL PERMESSO E DIRITTI CONNESSI

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disciplinato dall’art. 9 è il titolo che permette di soggiornare in via illimitata sul territorio italiano, senza che sia più richiesto il rinnovo del documento, salvo i casi di revoca dello stesso.

Sono previsti specifici requisiti di durata minima del soggiorno, reddito e conoscenza della lingua italiana, per l’ottenimento del permesso in questione.



Le norme di riferimento sono contenute agli articoli 9 e 9 bis del Testo Unico Immigrazione, articoli 16 e 17 del Regolamento di attuazione, D.P.R. 394/1999, nonché nelle Direttive 2003/109/CE e 2011/51/UE.

Inoltre, con Decreto del 20 gennaio 2021 è stato adottato un nuovo modello di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, che riporterà una data di scadenza a 10 anni dalla sua emissione, data che però si riferisce solo al documento fisico (che dovrà essere rinnovato). Il diritto al soggiorno invece rimane illimitato!

Requisiti per il rilascio del permesso per lungo soggiornanti.

Permesso di soggiorno in corso di validità: non tutti i permessi ammettono di richiederlo

Il richiedente al momento della domanda deve essere in possesso di un valido permesso di soggiorno ma sono esclusi i permessi per studio/ formazione professionale, per protezione speciale e casi speciali, calamità, cure mediche, di breve durata, richiesta asilo e il permesso diplomatico

Soggiorno regolare di almeno 5 anni: il richiedente deve dimostrare cinque anni di regolare soggiorno, con esclusione dei soggiorni di breve durata.

Ai fini del calcolo di 5 anni la Questura terrà conto dell'allontanamento dall'Italia, che non dovrà essere stato superiore a 6 mesi continuativi o a 10 mesi complessivi nei 5 anni (salvo ragioni connesse agli obblighi militari, alla salute o altri gravi e comprovati motivi).

Reddito superiore all'importo dell'assegno sociale:

il richiedente permesso UE per lungo soggiornanti deve dimostrare la disponibilità di un reddito da fonti lecite che di anno in anno viene stabilito nel minimo dalla legge, per il 2021 fissato in 5983,64 €.

NOTA: Il reddito può essere provato tramite dichiarazione dei redditi, CUD ed eventuale attestazione di assegno di invalidità, se percepita ed è comunque possibile cumulare anche il reddito di altri familiari conviventi.

Livello A2 lingua italiana: dovrà essere dimostrata la conoscenza della lingua italiana corrispondente, almeno, al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo. Il test di lingua dovrà essere prenotato online sul sito della Prefettura competente in base al Comune di Residenza del richiedente.

Esenzione dal test: Non hanno obbligo di sottoporsi al test di lingua:

- o titolari di protezione internazionale
- o i minori di 14 anni;
- o gli stranieri che abbiano gravi limitazioni all'apprendimento linguistico (certificate da struttura sanitaria pubblica);
- o stranieri con diploma scuola secondaria;
- o stranieri con livello A2 conseguito con accordo di integrazione, enti riconosciuti da MIUE o MAE e Centri provinciali per l'Istruzione degli adulti (CPA).

SE IL PERMESSO UE VIENE RICHIESTO PER I FAMILIARI: REQUISITI AGGIUNTIVI

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche per i seguenti familiari a carico:

- o figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
- o figli maggiorenni a carico che per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita (invalidità totale 100%);
- o genitori a carico;
- o genitori ultra-sessantacinquenni.

In caso di richiesta del permesso per lungo soggiorno per i propri familiari, è richiesta un'integrazione di reddito e la dimostrazione di un alloggio idoneo.

Reddito del principale richiedente o precedente possessore (art. 29, co. 3 T.U. Immigrazione):

- o deve essere aumentato della metà per ciascun familiare (partendo dal minimo pari all'assegno sociale);
- o in presenza di 2 o più figli minori di 14 anni: il reddito minimo sale al doppio dell'assegno sociale.

Abitazione del nucleo familiare: necessaria idoneità alloggiativa (non richiesta per i titolari di protezione internazionale).



Tale documento certifica che l'alloggio è idoneo e abitabile e viene rilasciato dall'Ufficio tecnico del Comune in cui è situata l'abitazione, oppure dalla ASL (azienda sanitaria locale) competente per territorio, che emette un parere igienico-sanitario.

Residenza di 5 anni richiesta anche per i familiari

A seguito di modifica intervenuta nel 2014, a seguito di sentenza della Corte di Giustizia del 2014 (C-469/13 del 17 luglio 2014), anche i familiari del titolare di permesso UE per lungo soggiornanti dovranno dimostrare una residenza di almeno 5 anni per poter richiedere il permesso illimitato

I MOTIVI OSTATIVI, QUALI PRECEDENTI PENALI IMPEDISCONO IL RILASCIO DEL PERMESSO UE PER LUNGO SOGGIORNANTI

Ai fini del rigetto della domanda di rilascio (o ai fini della revoca) del permesso UE per lungo soggiornanti possono influire condanne anche non definitive per reati che prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo flagranza (art. 380 e 381 c.p.p.), oltre che reati di particolare gravità (terrorismo, associazione mafiosa, stupefacenti).

E' però vietato ogni automatismo, il che significa che la Questura che valuta il rilascio del permesso di soggiorno deve effettuare un bilanciamento, considerando anche altri aspetti rilevanti, quali i legami familiari, l'inserimento sociale e lavorativo del richiedente, la lunghezza della presenza sul territorio italiano e l'eventuale presenza o meno di legami familiari nel Paese di origine.

Impugnazione del diniego o della revoca del permesso di lungo periodo:

Il permesso UE per lungo periodo "ordinario" può essere impugnato entro 60 giorni al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente.

Il permesso UE per lungo periodo richiesto per i familiari invece si impugna al Tribunale ordinario, sez. Specializzata Immigrazione.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA: I DOCUMENTI NECESSARI

La richiesta del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo si presenta tramite kit postale disponibile gratuitamente.

Dovranno essere pagati inoltre:

- bollettino postale di € 30,46 per la stampa del permesso;
- Bollettino postale di 100 € a titolo di contributo (tassa);
- Marca da bollo 16€
- 30 € da pagare alle poste per l'invio della raccomandata

Documentazione da inserire nel kit postale:

fotocopia integrale passaporto (o altro documento equipollente) in corso di validità;

fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità;

ricevute bollettini postali (30,46 € per la stampa del permesso, 100€ di contributo) e marca da bollo 16€;

certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti

fotocopia del codice fiscale;

fotocopia documentazione attestante il possesso di risorse economiche adeguate(es.: Unico, CUD, buste paga)

fotocopia della dichiarazione di ospitalità o di cessione fabbricato o del contratto registrato di affitto o di compravendita.

23 agosto 2021

COSA CAMBIA CON IL NUOVO PERMESSO DI SOGGIORNO UE DI 10 ANNI?



Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, titolo previsto nel nostro ordinamento dall'art. 9 del T.U. immigrazione, viene rilasciato a chi risiede stabilmente in uno dei Paesi dell'Unione Europea e soddisfa determinati requisiti (possesso precedente di un permesso, residenza continuativa di 5 anni, reddito minimo e conoscenza della lingua italiana livello A2).

Permesso **con validità illimitata**, non ha scadenza e quindi richiede solo l'aggiornamento, salvo i casi eccezionali di revoca previsti in caso di allontanamento prolungato dal territorio italiano e di condanne per reati gravi.

Decreto 20 gennaio 2021: che cosa comporta la previsione di una durata del permesso UE?

Con il Decreto del 20 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno, contenente "Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno", è stata stabilita, tra altre novità, una durata temporale, di 10 anni, in luogo di quella illimitata, del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti.

La previsione di tale data, tuttavia, con costituisce una scadenza del documento, che continua ad avere validità illimitata, non incidendo sul diritto del cittadino italiano a soggiornare in Italia.

Di seguito le informazioni per comprendere tale modifica, e cosa fare in caso di scadenza del vecchio permesso.

- Il nuovo permesso di soggiorno UE viene emesso sulla base di un nuovo modello uniforme di permessi di soggiorno per i cittadini di Paesi extra-europei, adottato in conformità alle prescrizioni europee (Regolamento CE n. 1030/2002, modificato dal Regolamento UE n. 2017/1954). Infatti, l'adozione di tale modello uniforme è stata dettata dalla necessità di introdurre elementi aggiuntivi di sicurezza contro le falsificazioni.
- Lo stesso modello, inoltre, verrà utilizzato anche per i documenti di soggiorno per i cittadini del Regno Unito che, a seguito della cosiddetta Brexit, necessitano di un titolo che autorizzi l'ingresso e la permanenza nei Paesi UE;
- Il processo di emissione di questi permessi di soggiorno rimane uguale a quello previsto per il vecchio permesso UE illimitato (modalità di richiesta, requisiti, autorità competente);
- I vecchi permessi, che seguono quindi il modello precedente "non uniforme", mantengono la propria validità fino alla normale scadenza prevista, o fino ad eventuale loro sostituzione con il nuovo modello;
- La validità del permesso UE rimane illimitata, perché solo il documento fisico ha una durata decennale, come precisato dallo stesso Ministero dell'Interno; Quindi non sarà necessario richiedere un rinnovo ma il semplice aggiornamento del vecchio permesso, con emissione di un nuovo documento fisico.
- Per il momento è in partenza una fase di sperimentazione guidata dalla Questura di Terni, e solo successivamente il nuovo modello verrà adottato sul resto del territorio nazionale.

16 agosto 2021

REGOLARIZZAZIONE: LE NOVITÀ PER CHI ASPETTA LA CONVOCAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Sono una badante e ho presentato domanda di regolarizzazione. Sto aspettando la convocazione in Prefettura ma il mio rapporto di lavoro è cessato. Posso lavorare per qualcun altro? E se non trovo altro datore di lavoro posso avere un permesso per attesa occupazione?

Se il suo contratto di lavoro è scaduto, senza possibilità di rinnovo da parte dello stesso datore, prima della convocazione per la firma del contratto di soggiorno, come specificato dalla nuova circolare del [Ministero dell'Interno dell'11 aprile 2021](#) è possibile:

- cambiare datore di lavoro anche se non ricorre una causa di forza maggiore (ad esempio morte del lavoratore o fallimento dell'azienda);
- per i lavoratori domestici, il nuovo contratto di lavoro può essere stipulato anche con persona non appartenente al nucleo familiare del vecchio datore di lavoro;
- se non si ha disponibilità di un nuovo lavoro, è possibile richiedere un permesso per attesa occupazione; E' importante sapere che datore di lavoro e lavoratore dovranno comunque presentarsi in Prefettura per firmare il contratto relativo al periodo di lavoro effettivamente svolto.



Novità: il permesso di attesa occupazione potrà essere ora rilasciato anche ai lavoratori stagionali che nell'attesa della valutazione della propria domanda di sanatoria abbiano cessato di lavorare per scadenza del contratto.

Inoltre, Il Ministero dell'Interno precisa che le precedenti domande di permesso per attesa occupazione che siano state rigettate dovranno essere riesaminate. E' quindi possibile richiedere che venga rilasciato un permesso per attesa occupazione anche se precedentemente era stato negato per cessazione del rapporto di lavoro.

9 agosto 2021

DOPIA CITTADINANZA: COSA PREVEDE LA LEGGE ITALIANA?

Secondo la legge italiana sulla cittadinanza (L. 91/1992) l'acquisto della cittadinanza italiana (per matrimonio, filiazione, residenza..) non vieta di mantenere la propria cittadinanza precedente, come nel caso in cui un cittadino italiano che intenda acquistare la cittadinanza di altro Stato.

Non sarà infatti il cittadino italiano costretto a rinunciare alla propria nazionalità, come riconosciuto dalla legge L. 91/1992 che all'art. 11 prevede *“Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero”*.

Allo stesso modo nel 2004 il Ministero dell'Interno ha abolito l'obbligo previsto per coloro che diventavano cittadini per residenza di produrre il certificato di svincolo, con cui il nuovo cittadino dichiarava di rinunciare alla propria cittadinanza di origine.

La legge italiana permette quindi sia ai propri cittadini all'estero che a coloro che in un secondo momento lo diventano, di avere la **doppia cittadinanza**, e quindi di esercitare i relativi diritti (e doveri) quando decidono di radicare la propria vita in uno Stato diverso da quello della propria originaria nazionalità. Sempre che non sia vietato d'altro Stato.

Questa possibilità infatti non è ammessa da tutti i Paesi: Stati che non ammettono la doppia cittadinanza

Diversamente dall'Italia, altri Stati prevedono invece delle limitazioni al diritto di mantenimento di più cittadinanze, alcuni con la conseguente perdita della propria nazionalità in caso di acquisizione di quella di altro Paese (ad esempio Ucraina, Cina e India), altri con limitazioni per i cittadini cosiddetti naturalizzati di alcuni diritti quale quello di voto o di candidarsi alle elezioni (ad esempio l'Australia).

Altri ancora prevedono delle eccezioni, con possibilità di mantenere la propria cittadinanza anche se ne viene acquisita un'altra per matrimonio, vietando però il mantenimento di entrambe in caso di seconda cittadinanza per residenza.

Quindi, se si intende richiedere la cittadinanza italiana sarà opportuno accertarsi che la legge del proprio Paese di origine ammetta il mantenimento della cittadinanza e valutare se si è disposti a rinunciarvi per mantenere quella Italiana.

Convenzione di Strasburgo 1963: che cosa prevede

La Convenzione sulla diminuzione dei casi di doppia nazionalità e sugli obblighi militari in caso di doppia nazionalità mira a ridurre il numero dei casi di doppia o multipla nazionalità tra gli stati firmatari, stabilendo anche alcune norme riguardo gli obblighi militari in caso di più nazionalità. Nello specifico, al Capitolo 1, prevede che i cittadini degli Stati contraenti perdono la loro precedente cittadinanza in caso di acquisto o riacquisto, per **espressa manifestazione di volontà** (quindi non per matrimonio o nascita) della cittadinanza di uno dei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione. Ma per quanto riguarda l'Italia, e così in altri Stati quali Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo,



Austria, Danimarca Norvegia e i Paesi Bassi, dal 4 giugno 2010 il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo non perderà più la propria nazionalità.

2 agosto 2021

COME OTTENERE LA TESSERA SANITARIA SE SI È IN ATTESA DELLA RISPOSTA DI REGOLARIZZAZIONE

Ho fatto domanda di regolarizzazione e non ho la tessera sanitaria. Al distretto mi dicono che fino a che non avrò il permesso di soggiorno non posso averla. Come posso fare per ottenerla?

Anche se sono stati segnalati casi di rifiuto della tessera sanitaria alle persone in attesa di risposta della domanda di regolarizzazione, occorre sapere che invece è diritto dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, avere la copertura sanitaria anche nel periodo (spesso lungo) della procedura di emersione.

E' stato infatti espressamente chiarito dal Ministero della Salute, con circolare del 14 luglio 2020, che "ai cittadini stranieri in emersione deve essere riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria a titolo obbligatorio" e che l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) avrà inizio dalla data di presentazione della domanda di emersione, o di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo (nella seconda ipotesi di emersione).

Dovrà quindi essere rilasciata dal distretto sanitario competente una tessera provvisoria con durata fino alla conclusione della procedura di sanatoria, e quindi fino al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro (o attesa occupazione nei casi previsti).

E' importante però sapere che questa tessera, diversamente dalla TEAM (tessera europea assicurazione malattia) rilasciata anche ai cittadini stranieri regolari, garantisce la copertura **solo in Italia**.

Quindi, solo una volta ottenuto il permesso di soggiorno sarà possibile richiedere ed ottenere la TEAM, che invece dà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti degli altri Paesi Europei in cui eventualmente ci si trovi.

Quanto alla documentazione da produrre per la richiesta della tessera sanitaria, occorrerà presentare:

- ✓ passaporto o documento equivalente;
- ✓ nel caso di richiesta di permesso temporaneo, copia del permesso di soggiorno scaduto prima del 31.10.2019;
- ✓ ricevuta della domanda di sanatoria e codice fiscale anche attribuito dopo la domanda dell'agenzia delle entrate.

26 luglio 2021

BONUS ASILI NIDO: L'INPS HA AGGIORNATO LE INFORMAZIONI SUL PROPRIO SITO ISTITUZIONALE

A quasi un anno dalla pronuncia del primo grado a un mese dalla sentenza di Corte d'Appello, l'INPS non aveva ancora adeguato le informazioni del sito in merito ai requisiti per accedere al Bonus asili nido.

Escludere gli stranieri extra UE privi di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti dal beneficio costituisce discriminazione: lo hanno stabilito i giudici di Milano in primo grado e in appello.

L'INPS aveva peraltro provveduto a dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Milano attraverso un messaggio con il quale chiariva che *"tutti coloro che avevano proposto domanda vedendosi rigettare avrebbero dovuto presentare una istanza di riesame per ottenere l'accoglimento e il conseguente rimborso delle somme pagate per le rette del nido."*

Ciò nonostante, le informazioni sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla prestazione continuavano ad essere errate, comportando, oltre che una violazione del giudicato, uno scoraggiamento per eventuali cittadini stranieri interessati a richiedere la prestazione.



Comunità solidali 2019 DE n.GI4771 del 7/12/2020



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



**REGIONE
LAZIO**

L'INPS, con nota del 20 luglio 2021, ha dichiarato di aver provveduto all'aggiornamento della scheda informativa nonché all'emissione di comunicazione con la quale verrà confermata l'operatività del precedente messaggio n. 4768 del 18 dicembre 2020.

19 luglio 2021

ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'8 giugno 2021 ha introdotto una misura immediata e temporanea per i figli minori. L'Assegno temporaneo, determinato sulla base del numero di figli minori presenti nel nucleo e tenuto conto del valore dell'ISEE, è pagato mensilmente dall'INPS sulla base della domanda presentata dai cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La legge 1° aprile 2021, n. 46, recante "Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021, all'articolo 1 prevede che, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. In via temporanea e nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, viene introdotto l'"Assegno temporaneo per i figli minori" (di seguito Assegno temporaneo).



Requisiti e ambito di applicazione dell'Assegno temporaneo per i figli minori

L'Assegno temporaneo è erogato dall'INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affidamento preadottivo. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2021, l'assegno spetta ai nuclei familiari che "non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153". Al riguardo, si ricorda che l'assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è corrisposto alle seguenti categorie di soggetti: lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente. In linea generale e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma, l'Assegno temporaneo introdotto dal decreto-legge n. 79 del 2021 potrà quindi essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione. Inoltre, l'Assegno temporaneo spetta, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo), nonché ai nuclei che non beneficiano dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 1988, in assenza di uno o più requisiti di legge. In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'Assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- 3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- 4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- 5) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2021.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l'Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza. Il beneficio mensile è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base del rapporto tra la scala di equivalenza dei minori e quella complessiva del nucleo determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019. Esempio: Nucleo familiare composto da due genitori maggiorenni e due figli minorenni. Scala di equivalenza Rdc pari a 1.8. ISEE pari a 7000 euro. Scala di equivalenza riferita ai soli minori presenti nel nucleo 0.4; Rdc percepito dal nucleo 500 euro mensili. L'importo teorico dell'Assegno temporaneo è pari a 335,00 euro (167,5 x 2). In tale caso, si avrà la seguente formula per calcolare l'importo dell'Assegno temporaneo, che è già assorbito dal Reddito di cittadinanza: $500 \times 0.4 / 1.8 = 111,1$ Quindi, nell'esempio sopra descritto, la prestazione Rdc va integrata per un importo pari a 223,9 euro (335-111,1). Nelle ipotesi di domanda di Rdc che si trovi in stato di revoca o di decadenza ovvero che sia terminata essendo decorso il termine di durata della prestazione previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019, è possibile presentare domanda di Assegno temporaneo con decorrenza dalla data della domanda stessa. Ulteriori indicazioni sull'integrazione della prestazione Rdc in presenza di figli minori saranno eventualmente fornite con apposito messaggio dell'Istituto.



Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza della misura e modalità di pagamento Ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 2021, la domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sulla base delle specifiche stabilite dall'INPS. Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. In tal caso, i requisiti previsti dal decreto-legge n. 79 del 2021 devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace. La domanda di Assegno temporaneo dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali: portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. Si evidenzia che, in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'Assegno temporaneo, dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata, la prestazione decade d'ufficio ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato in qualunque momento una nuova domanda di Assegno temporaneo. In caso di accoglimento della domanda presentata con le modalità di cui sopra, l'Assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Si evidenzia che, successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda. Per quanto concerne l'erogazione dell'Assegno temporaneo, l'importo spettante, determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79 del 2021 e alla presente circolare, è corrisposto mediante: accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata); bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale; accredito sulla carta di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019, per i nuclei beneficiari di Rdc. In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore "solo" (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) ovvero che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore. Nell'ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affidamento condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 54, l'Assegno temporaneo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2021, potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN dell'altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi. Di comune accordo tra loro, infatti, i genitori separati o divorziati possono optare per il pagamento dell'intero importo dell'assegno spettante al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall'altro genitore; in assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente

12 luglio 2021

DEVO RINNOVARE LA CARTA D'IDENTITÀ: CHE COSA CAMBIA ORA CHE È ELETTRONICA? SE PERDO IL PIN, COME POSSO RECUPERARLO?

La Carta d'identità elettronica (CIE) è la nuova versione del vecchio documento d'identità rilasciato dal Comune di residenza. Dello stesso formato di un bancomat, è realizzata con elementi che permettono alti livelli di sicurezza al fine di evitare che venga falsificata.

Ha un microchip con i dati personali, foto ed impronte digitali del titolare e permette di: accedere a diversi servizi in rete (portale del Comune, per registrazione su siti di telefonia o alberghi...), poiché è possibile autenticarsi con la Carta.



Si richiede, come la precedente carta d'identità, al Comune di residenza **o di domicilio** anche tramite il sistema di prenotazione online disponibile alla pagina del Comune di residenza .

Tuttavia, non tutti i Comuni hanno ancora aderito a questo sistema, in caso contrario occorrerà verificare le modalità contattando l'Ufficio Anagrafe.

Sempre per ragioni di sicurezza, trattandosi di carta elettronica vengono generati due codici (PIN e PUK) che devono essere custoditi, o richiesti nuovamente in caso di furto o smarrimento.

Verranno forniti al richiedente in due parti che andranno unite, la prima parte nel foglio di ricevuta di richiesta della CIE, la seconda nella lettera contenente la carta d'identità (che sarà spedita a casa).

Il Pin potrà essere usato per accedere con la CIE ai servizi disponibili in rete, mentre il PUK viene utilizzato in caso di blocco del pin, che avviene a seguito di tre tentativi errati di inserimento del codice.

Allo stesso modo il Puk verrà bloccato dopo che 10 tentativi errati di immissione di questo codice, con conseguente blocco della carta d'identità. In questa ipotesi dovranno essere richiesti nuovi codici.

In caso di smarrimento dei codici Pin o Puk, è possibile richiedere la stampa (quindi rimangono gli stessi), recandosi di persona in qualsiasi Comune, che quindi potrà essere anche diverso da quello di residenza.

5 luglio 2021

PREVENZIONE E AL CONTRASTO DI OGNI TIPO DI DISCRIMINAZIONE NEL SETTORE IMMOBILIARE

È stato siglato in data 30 giugno 2021 a Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il protocollo d'intesa tra Triantafillos Loukarelis, Direttore dell'Unar l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Unar) e Gian Battista Baccharini – Presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (Fiaip) volto alla prevenzione e al contrasto di ogni tipo di discriminazione nel settore immobiliare.

L'accordo, **di durata triennale**, prevede la realizzazione congiunta di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione, rivolte agli agenti immobiliari, finalizzate ad una migliore conoscenza degli strumenti normativi e di tutela, e l'emersione dei fenomeni di discriminazione legati alle procedure di compravendita o locazione di immobili.

In particolare, Unar e Fiaip, oltre ad istituire un tavolo tecnico di coordinamento, si sono impegnati a:

- ✓ definire e promuovere annualmente attività congiunte di sensibilizzazione sui temi dell'antidiscriminazione con particolare riferimento al settore immobiliare;
- ✓ collaborare a iniziative finalizzate a una migliore conoscenza da parte degli agenti immobiliari e dei cittadini degli strumenti normativi e delle strategie di contrasto e prevenzione delle situazioni di discriminazione;
- ✓ realizzare momenti di formazione e aggiornamento rivolti agli agenti immobiliari iscritti alla FIAIP
- ✓ realizzare campagne di sensibilizzazione e informazione volte alla prevenzione dei comportamenti xenofobi e discriminatori e alla promozione della consapevolezza sui diritti;

28 giugno 2021

GESTIONE SINTOMI COVID 19 NELLA REGIONE LAZIO

SE HAI FEBBRE, TOSSE, DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE CHIAMA I NUMERI UTILI, NON ANDARE AL PRONTO SOCCORSO ED EVITA IL CONTATTO CON ALTRE PERSONE.

Consulta al telefono il tuo medico di base, oppure attraverso l'App [Lazio Doctor per Covid](#)

Chiama il Numero Verde regionale **800 118 800** se:

- ✓ sei stato in contatto con soggetti affetti da COVID-19 o hai sintomi o per informazioni su viaggi, spostamenti, isolamento, quarantena, scuola



- ✓ hai bisogno di informazioni sui vaccini o sulla richiesta di vaccinazione a domicilio per non autosufficienti non trasportabili
- ✓ hai necessità di un supporto psicologico

Ricorda : Se hai il prefisso telefonico 06 puoi chiamare il numero 112, solo ed esclusivamente per emergenze sanitarie.

21 giugno 2021

PERCHÉ È IMPORTANTE FARE IL CAMBIO RESIDENZA DOPO UN TRASFERIMENTO?

Premesso che la residenza è per legge il luogo in cui la persona vive abitualmente, e quindi deve corrispondere con l'indirizzo della propria abitazione principale, ogni cambiamento deve essere comunicato al Comune in cui avviene il trasferimento entro 20 giorni, che si tratti dello stesso o diverso Comune.

Tale comunicazione è necessaria ed obbligatoria perché la residenza è determinante (tra le tante ipotesi) per:

- ✓ richiedere certificati anagrafici;
- ✓ L'iscrizione alle liste elettorali;
- ✓ L'assegnazione del medico di famiglia e del pediatra;
- ✓ L'individuazione della competenza territoriale del Tribunale in caso di procedimenti civili
- ✓ La ricezione di atti giudiziari e raccomandate.

Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafiche sono comunicate d'ufficio alla Questura competente per territorio.

Quindi, la mancata comunicazione comporterebbe il rischio di risultare irreperibili e, comunque, che le notifiche e comunicazioni di atti importanti (quali gli atti giudiziari o notifiche sul proprio permesso di soggiorno) vengano ritenute come correttamente effettuate se dovesse risultare che non si abita più al vecchio indirizzo e non si è effettuato il cambio residenza.

In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, non ci sono impedimenti ad effettuare il cambio residenza **ma è anche importante ricordare che entro 60 giorni dal rilascio del nuovo permesso è obbligatorio CONFERMARE al Comune di residenza il proprio indirizzo abituale, con la comunicazione di dimora abituale**, allegando copia del nuovo permesso di soggiorno.

In caso contrario, il Comune potrebbe cancellare la residenza. Per evitare ciò, sarà quindi opportuno sia comunicare la dimora abituale rispettando il termine di 60 giorni, sia fare attenzione ad eventuali raccomandate del Comune, che prima di procedere alla cancellazione deve comunque sempre avvisare il destinatario del provvedimento.

14 giugno 2021

GUIDA ALLA CONVERSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA ESTERA IN ITALIA

I cittadini stranieri con patente di guida rilasciata da altro Paese possono continuare a guidare anche in Italia veicoli della categoria per cui hanno l'abilitazione per un periodo di tempo, variabile (2 anni o 1 anno), a seconda che l'attestato di guida venga rilasciato da un Paese dell'Unione Europea o da un Paese terzo.

Trascorso tale primo periodo provvisorio sarà necessario richiedere **la conversione della patente di guida**, ossia il rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.

Patente rilasciata da un Paese dell'UE o appartenente allo Spazio Economico Europeo

La patente di guida rilasciata da questi Stati è equiparata a quella italiana, i titolari potranno quindi continuare a guidare anche in Italia con questo attestato:

- ✓ fino alla sua validità, se la patente ha scadenza prevista dalle norme dell'UE vale a dire 10 o 5 anni a seconda delle categorie di appartenenza,



- ✓ fino a massimo due anni dall'ottenimento della residenza, se la patente estera non ha scadenza o ha scadenza superiore a quanto previsto dalle norme UE. Successivamente occorrerà convertire la patente presso la Motorizzazione Civile, e la conversione sarà possibile anche se la patente è scaduta, producendo il certificato medico.

Patente rilasciata da un Paese extracomunitario

I titolari di un attestato di guida rilasciato da un Paese terzo invece potranno circolare, per un anno dall'iscrizione della residenza, con la loro **patente munita di traduzione integrale** (effettuata da un traduttore e asseverata in Tribunale o da un notaio, oppure dal Consolato e successivamente legalizzata in Prefettura).

Trascorso un anno sarà necessario richiedere la conversione della patente, possibile se il Paese di rilascio ha sottoscritto accordi di reciprocità con l'Italia:

Di seguito l'elenco degli **Stati firmatari**: Albania, Algeria, Argentina, Brasile, El Salvador, Filippine, Giappone, Israele, Libano, Macedonia, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Serbia, Sri Lanka, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uruguay.

Alcuni Paesi, invece, rilasciano Patenti di guida convertibili solo per alcune categorie di cittadini (personale diplomatico o in missione governativa): Canada, Cile, Zambia, Stati Uniti.

NOTA: la conversione della patente SENZA esame è possibile solo per i cittadini extra-comunitari residenti in Italia da meno di quattro anni. Se residenti da più di quattro anni, il cittadino straniero dovrà sottoporsi ad esame di guida.

Dove presentare la richiesta di conversione:

La domanda di conversione della patente di guida dovrà essere presentata all'Ufficio motorizzazione civile.

Documentazione da produrre

domanda su modello TT2112 disponibile allo sportello dell'Ufficio oppure online sul Portale dell'automobilista

attestazione di pagamento € 10,20 sul c/c 9001

attestazione di pagamento € 32,00 sul c/c 4028

certificato di idoneità psicofisica rilasciata da un medico abilitato (della Asl) o da commissioni mediche locali. Per la conversione di patente comunitaria: solo se è in scadenza, è scaduta, non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalle norme comunitarie.

2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata;

patente straniera in originale e in fotocopia

documento di riconoscimento in originale e in fotocopia

codice fiscale in originale e in fotocopia.

Documenti aggiuntivi per cittadini extracomunitari:

permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure

carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia

se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno: fotocopia

documento d'identità e ricevuta della richiesta di rinnovo / ricevuta di prima richiesta

E se la patente non è convertibile?

I titolari di patente non convertibile potranno guidare in Italia con l'attestato estero (tradotto) o patente internazionale, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza.

Successivamente, dovranno sostenere un esame di abilitazione secondo le norme italiane.

ATTENZIONE: La mancanza della documentazione (traduzione o patente internazionale) o la guida con questi ultimi scaduti, potrà comportare il ritiro della patente che verrà inviata in Prefettura e, accertata la non convertibilità, al Consolato del Paese di appartenenza.



7 giugno 2021

QUALI SONO I DIRITTI DEI LAVORATORI STRANIERI? COSA SI INTENDE PER SFRUTTAMENTO LAVORATIVO?

Le risposte alle domande più frequenti dal Manuale d'uso per l'Integrazione

Il lavoratore straniero è equiparato al cittadino italiano nel godimento degli specifici diritti legati al lavoro, e dunque: salute e sicurezza sul lavoro; pari opportunità tra uomo e donna; tutela contro ogni forma di discriminazione; diritto ad un compenso equo e proporzionato; diritto a conciliare la vita lavorativa e familiare; diritto al riposo e di adesione (e non adesione) ad un sindacato. Sono inoltre previsti tutti i diritti espressamente previsti dal tuo contratto di lavoro o dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento per il tuo settore di lavoro.

In fase di selezione, il datore di lavoro non può rivolgere domande su opinioni politiche e religiose, stato di gravidanza o sieropositività, stato civile o stato di famiglia (principio di non discriminazione).

Quante ore al giorno si può lavorare?

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, ma si fa riferimento ai contratti collettivi di lavoro, a livello nazionale o settoriale; il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è possibile, ma deve essere contenuto.

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore ed a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, ogni sette giorni.

Le ferie annuali retribuite devono avere durata di almeno quattro settimane e sono irrinunciabili.

Cosa si intende per sfruttamento lavorativo?

Secondo la legislazione italiana si ha sfruttamento lavorativo quando nello svolgimento dell'attività lavorativa ricorrono alcune caratteristiche, come:

- il pagamento di salari inferiori agli standard nazionali e sproporzionati rispetto alle ore lavorate;
- ripetuti orari di lavoro prolungati o la negazione del riposo settimanale, delle ferie annuali retribuite e/o delle assenze per malattia retribuite;
- la violazione sistematica della sicurezza e della salute sul posto di lavoro;
- l'uso di metodi degradanti per la sorveglianza del lavoratore.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro al fine di salvaguardare la sicurezza sul lavoro del lavoratore?

Gli adempimenti obbligatori (D. Lgs. 81/2008) assegnati al datore di lavoro sono molteplici, tra cui:

- la valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro a cui i lavoratori potrebbero essere esposti con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr);
- la messa a norma di locali, impianti, macchinari ed attrezzature;
- l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
- la nomina delle figure indispensabili per la sicurezza sul lavoro;
- l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;

Queste attività non devono in nessun caso comportare costi finanziari a carico dei lavoratori. La vigilanza su



queste attività è in capo all'INAIL, a cui è possibile rivolgersi per maggiori informazioni.

A chi può rivolgersi il lavoratore per capire se si trova in una condizione di sfruttamento lavorativo?

Esiste una fitta rete di supporto, informazione e orientamento sul territorio nazionale: è possibile rivolgersi ai sindacati, alle associazioni di categoria, ai servizi territoriali del Comune di residenza, oltre alle [associazioni https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Registro-associazioni](https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Registro-associazioni) che offrono assistenza e attività in favore dei cittadini stranieri.

A chi può rivolgersi il lavoratore in caso di urgenza? O per avere informazioni?

Può chiamare il **numero verde nazionale antitratta 800.290 290**. Il numero è **gratuito** e attivo 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno. Gli operatori che rispondono sono mediatori linguistico-culturali che parlano inglese, spagnolo, albanese, romeno, russo, moldavo, ucraino, nigeriano, cinese, polacco, portoghese e arabo. Gli operatori forniscono informazioni utili e orientamento ai servizi del territorio o, in caso di emergenza, assistenza per specifiche esigenze.

All'interno degli interventi di sensibilizzazione messi in campo dal Dipartimento per le Pari Opportunità, esiste anche un [sito internet](#) a cura dell'Osservatorio Interventi Tratta che ha una sezione speciale dedicata allo sfruttamento lavorativo.

Da giugno 2021 è anche attivo l'[HelpdeskinteristituzionaleAnticaporalato](#)

<https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Dettaglio-approfondimento/id/8/SUPREME-e-PIUSUPREME> specificamente destinato a cittadini stranieri vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo. Mediatori interculturali e operatrici forniscono un **servizio multilingue** (inglese, francese, arabo, pidgin, edo/benin, wolof, mandingo, fula, pular più altre a richiesta) sulle modalità di emersione, sull'accesso ai servizi territoriali e sulle possibilità di inserimento nei programmi contro lo sfruttamento lavorativo [Su.Pr.Eme. Italia e P.I.U. Su.Pr.Eme](#)

L'Helpdesk multicanale è attivo dal **lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:30**, con conservazione e gestione dei messaggi giunti oltre l'orario di funzionamento.

Che cos'è il caporalato?

Il caporalato, o intermediazione illecita del lavoro, è un sistema che recluta lavoratori per destinarli al lavoro presso terzi, in condizioni di sfruttamento.

Il caporalato è un reato, per cui sono imputabili sia chi recluta (il caporale) che chi "utilizza, assume o impiega manodopera" (il datore di lavoro), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento.

Il lavoratore non è invece punito per il solo fatto di lavorare senza contratto o senza permesso di soggiorno.

31 Maggio 2021

LA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA

Può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune di dimora per i cittadini residenti in Italia e presso il Consolato di riferimento per i cittadini residenti all'Estero. Per questi ultimi le modalità di rilascio sono indicate sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La durata del documento varia secondo le fasce d'età di appartenenza.

Nel dettaglio:

- ✓ 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
- ✓ 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;



- ✓ 10 anni per i maggiorenni.

Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di fototessera, in formato cartaceo o elettronico, su un supporto USB. La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto. Le indicazioni su come effettuare correttamente la foto sono disponibili nella sezione “Modalità di acquisizione foto”.

È consigliabile, all’atto della richiesta, munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione (non è necessario presentare altri documenti).

Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta di identità elettronica bisognerà versare, presso le casse del Comune, la somma di € 16,79 oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, quale corrispettivo per il rilascio della CIE. Bisognerà inoltre conservare il numero della ricevuta di pagamento.

Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessario che presenti anche dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi della legge n. 1185 del 1967. In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso ovvero l’autorizzazione del giudice devono essere presentati anche nel caso in cui la richiesta di emissione del documento riguardi il minore.

Il cittadino, nel momento della domanda:

- ✓ In caso di primo rilascio esibisce all’operatore Comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni;
- ✓ In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento consegna quest’ultimo all’operatore comunale;
- ✓ Consegna all’operatore comunale il codice fiscale e il numero della ricevuta di pagamento della Carta (se disponibile);
- ✓ Verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale;
- ✓ Fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;
- ✓ Indica la modalità di ritiro del documento desiderata (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in Comune);
- ✓ Fornisce all’operatore comunale la fotografia;
- ✓ Proceda con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali, secondo le modalità consultabili a questo indirizzo “Modalità di acquisizione impronte”
- ✓ Fornisce, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi;
- ✓ Firma il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati;

Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta.

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave o altre motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.), un suo delegato (ad es. un familiare) deve recarsi presso il Comune con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.

Caratteristiche del documento

La CIE è l’evoluzione della carta di identità in versione cartacea. Ha le dimensioni di un bancomat ed è costituita da:

- ✓ un supporto di materiale plastico in policarbonato, su cui sono stampati a laser la foto e i dati del cittadino, protetti con elementi e tecniche di anticontraffazione, come ologrammi e inchiostri speciali;
- ✓ un microchip contactless che contiene:
 - i dati personali, la foto e le impronte del titolare, protetti da meccanismi che ne prevengono la contraffazione e la lettura impropria; le informazioni per consentire l’autenticazione in rete da parte del cittadino a servizi erogati in rete da pubbliche amministrazioni e imprese;
 - ulteriori dati per la fruizione di servizi a valore aggiunto, in Italia e in Europa.



Accesso ai servizi Online con Carta di identità elettronica

La Carta di identità elettronica permette al cittadino l'autenticazione con i massimi livelli di sicurezza nei servizi online degli enti che ne consentono l'utilizzo, Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati.

24 Maggio 2021

SPID

Con il Sistema Pubblico d'Identità Digitale - SPID puoi accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali (username e password) personali.

Semplice e sicuro, puoi usare SPID da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone, ogni volta che, su un sito o un'app di servizi, trovi il pulsante "Entra con SPID".

Scegli come attivarlo, gratuitamente o a pagamento, sul sito di uno dei gestori di identità abilitati. Una volta ottenuto, l'utilizzo di SPID è gratuito per il cittadino.

Semplice: Prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, accesso alla rete wi-fi pubblica, pratiche d'impresa con un'unica password

Sicuro :L'accesso ai servizi è protetto, anche grazie a verifiche di sicurezza fino a tre livelli. I tuoi dati non sono profilati e la tua privacy è garantita

Veloce :Accedi velocemente ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti ovunque ti trovi e da qualsiasi dispositivo.

17 Maggio 2021

ACCORDO DI INTEGRAZIONE

Visualizzazione dei dati dell'accordo sottoscritto dallo straniero: Lo straniero che ha sottoscritto un accordo di integrazione può visualizzare lo stato dell'accordo sottoscritto.

Modifica dati recapito: Lo straniero che ha sottoscritto un accordo di integrazione può modificare i dati di recapito.

Comunicazione dei dati del nucleo familiare da parte dello straniero che dovrà sottoscrivere l'accordo di integrazione: La comunicazione deve essere inviata dal lavoratore straniero, successivamente all'inoltro della domanda di nulla osta da parte del datore di lavoro, per completare le informazioni sul proprio nucleo familiare. Per la compilazione della comunicazione è necessario accedere alla sezione "Richiesta Moduli" (Modulo "CNF").

Prenotazione test italiano/cultura civica: Lo straniero, dopo l'avvio della verifica dell'Accordo, 2 anni dopo la sottoscrizione dello stesso, può prenotare il test integrato di **italiano/cultura civica** o, se già in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana (con livello A2 parlato), al solo test di **cultura civica**.

Per la compilazione è necessario accedere alla sezione "Accordo Integrazione".

N.B. Il Test di italiano superato ai fini della richiesta di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non è valido ai fini della verifica dell'Accordo di integrazione.

Test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

La richiesta di prenotazione al test va presentata solo dagli stranieri in possesso dei requisiti per richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.



Gli stranieri che presentano richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non devono sostenere il test di italiano e pertanto non devono presentare la relativa domanda.

Per la compilazione è necessario accedere alla sezione "Richiesta Moduli".

Le Prefetture potranno inviare la convocazione al Test per mezzo posta elettronica in caso venga indicato un indirizzo PEC valido.

La sede, data e orario del test saranno, comunque, reperibili nella sezione "Richiesta Moduli" in corrispondenza al modulo TI di richiesta Test precedentemente inviata.

Si specifica che, in caso di assenza ingiustificata o non superamento del test, sarà possibile inviare una nuova richiesta solo dopo 90 giorni. E' possibile giustificare l'assenza tramite l'invio di certificato medico rilasciato da medico o struttura del SSN per mezzo fax o posta elettronica alla scuola dove si svolgerà il test entro la data di esame.

Le Prefetture gestiranno il procedimento e invieranno i risultati alle Questure.

10 Maggio 2021

COMUNICAZIONE DALLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE DELLA PREFETTURA DI ROMA

Lo Sportello Unico Immigrazioni (VIA STENDHAL, 1, piano terra- EUR- Viale della Civiltà Romana) riceve, previa convocazione dell'interessato a mezzo mail, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (è consentito l'accesso fino alle ore 11.30).

Ogni informazione relativa allo stato della pratica può essere richiesta a mezzo P.E.C. all'indirizzo immigrazione.prefrm@pec.interno.it

A partire dal 10 Maggio 2021 sarà attivo, al numero 0667295196, un servizio informazioni relativo a lavorazioni di competenza dello Sportello Unico Immigrazione. Il servizio sarà attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.

Per prenotare il primo ingresso è necessario accedere con l'utenza SPID al sito del Ministero dell'interno al link nullaostalavoro.dlci.interno.it

Tutte le comunicazioni e gli allegati pervenuti per il tramite della P.E.C. immigrazione.prefrm@pec.interno.it saranno protocollate e collegate al fascicolo di pertinenza. A tal fine, chi trasmette dovrà indicare nell'oggetto della mail il codice identificativo della domanda di nulla osta, di test di italiano o di accordo di integrazione alla quale è riferita alla mail che si vuole inviare.

Il codice identificativo della domanda di nulla osta o di test di italiano inoltrati tramite il portale <https://nullaostalavoro.interno.it> è riportato sulla ricevuta del invio della domanda stessa:

- ✓ per le istanze di nulla osta, inizia con "RM" seguito da 10 cifre numeriche (es. RM0123456789 o RMTI0123456789).
- ✓ il codice identificativo dell'accordo di integrazione è riportato sulla prima pagina dell'accordo sottoscritto.
- ✓ NON può essere inviata con un'unica P.E.C. documentazione riferita a più pratiche.

Le mail che non conterranno il codice della domanda nell'oggetto o che conterranno documentazione riferita a più domande, non saranno accettate e non verranno protocollate.

Anche se la casella di posta elettronica certificata immigrazione.prefrm@pec.interno.it è abilitata alla ricezione della mail da parte di mailbox non certificate, è preferibile comunicare per il tramite di una casella PEC.

Regole tecniche per il deposito degli atti

La dimensione degli allegati di un messaggio e-mail/PEC da inviare deve rispettare il limite di 30 mb, in alternativa occorre suddividere la documentazione in più messaggi.

Per convertire in digitale un documento cartaceo, lo scanner deve essere impostato con i seguenti parametri:



Risoluzione: 200 dpi
Colore: bianco e nero
Formato: pdf

3 Maggio 2021

GENERAZIONE CODICI FISCALI ED INVIO DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

La circolare interministeriale n. 2399 del 24/07/2020 ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di invio della comunicazione obbligatoria di assunzione da parte del datore di lavoro nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione.

Sono previsti due casi:

1. Regolarizzazione di un lavoratore straniero che attualmente presta la propria attività presso il datore stesso (dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro)
2. Assunzione di un lavoratore straniero (dichiarazione di voler instaurare un nuovo rapporto di lavoro)

Nel primo caso (dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro), il sistema trasmetterà in automatico la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro.

Nel secondo caso (dichiarazione di voler concludere un rapporto di lavoro), la comunicazione obbligatoria non potrà essere trasmessa d'ufficio, poiché l'Amministrazione, non conoscendo il momento in cui il datore voglia procedere all'assunzione del lavoratore, non può sostituirsi alla sua volontà. Pertanto, sarà onere del datore stesso inviare, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa, la comunicazione obbligatoria.

Al riguardo, si precisa che per l'invio della comunicazione obbligatoria è indispensabile che il lavoratore sia in possesso di un codice fiscale, ancorché provvisorio.

Pertanto, è fortemente consigliato, prima di procedere alla compilazione della domanda, di accertarsi se il lavoratore straniero, sia in possesso o meno di un codice fiscale.

Nel caso in cui il codice fiscale del lavoratore sia già indicato nell'istanza, il sistema del Ministero dell'Interno, trasmetterà automaticamente la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro.

Invece, per quei casi in cui nell'istanza non sia stato indicato un codice fiscale, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate è stato predisposto un sistema automatico di generazione del codice provvisorio sulla base dei dati anagrafici del lavoratore straniero presenti in domanda.

Il codice fiscale così generato, è messo a disposizione del datore di lavoro e visualizzato nella sua home page personale al fine di consentirgli l'invio della comunicazione obbligatoria.

Si avvisa che può accadere che i sistemi dell'Agenzia delle Entrate riscontrino già la presenza dell'anagrafica del lavoratore poiché in passato gli è stato già attribuito un codice fiscale (provvisorio numerico o anche definitivo alfanumerico). In questi casi, sulla home page del datore di lavoro, cliccando sul pulsante di visualizzazione del codice fiscale verrà visualizzato un apposito messaggio che invita a verificare se il lavoratore sia effettivamente privo del codice.

Si precisa che il codice fiscale (anche quello provvisorio) è riportato sui seguenti documenti che potrebbero essere in possesso del lavoratore:

- ✓ Carta d'identità elettronica
- ✓ Permesso di soggiorno elettronico (tesserino plastificato) anche scaduto di validità
- ✓ Tessere sanitaria sia provvisoria (cartacea) che definitiva (tesserino plastificato)
- ✓ Modello C3 (per richiedenti protezione internazionale o rifugiati)

Pertanto, qualora il sistema non restituisse il codice fiscale del lavoratore come descritto sopra, vi invitiamo a verificare se il lavoratore ne fosse effettivamente in possesso.

In tal caso, vi invitiamo a comunicare il codice fiscale del lavoratore allo Sportello Unico competente,



presso il quale è in trattazione la vostra istanza.

Nel caso in cui il lavoratore non fosse realmente più in possesso del codice fiscale, sarà necessario invitarlo a recarsi presso uno degli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate per farsi attribuire un nuovo codice fiscale.

Infine, per i pochi casi per i quali non è possibile la generazione del codice fiscale (ad esempio a causa di errori presenti nell'anagrafica del lavoratore) è opportuno che il datore di lavoro si rechi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per far effettuare la correzione dei dati del lavoratore.

Al riguardo, si fa presente che è possibile richiederne l'attribuzione ? anche mediante PEC - presso l'ufficio competente dell'agenzia delle entrate. La richiesta, che può essere presentata dallo stesso datore di lavoro per conto del lavoratore, si effettua compilando il modello AA4/8, con le relative istruzioni per la compilazione, scaricabile dal sito dell'agenzia

(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/richiesta-ts_cf/modello-e-istruzioni-cf-aa4_8). Al modello correttamente compilato e firmato è necessario allegare la copia di un documento valido del lavoratore e del richiedente oltre che la ricevuta della domanda di emersione.

La Direzione Provinciale o ufficio territoriale competente, con il relativo indirizzo email e PEC, è reperibile su: https://www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/

Si precisa che per questi casi non sarà possibile inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione in maniera automatica nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, pertanto la comunicazione stessa verrà inviata, come di consueto, al termine della procedura presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

26 aprile 2021

LA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La normativa concernente la protezione internazionale è attualmente contenuta in una pluralità di **fonti normative**, a valenza sia interna che internazionale e comunitaria, che si integrano per disciplinare l'istituto nei suoi plurimi aspetti. Si rassegnano di seguito le principali:

- ✓ Decreto-legge del 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge con modificazioni (Legge 1 dicembre 2018, n. 132);
- ✓ Decreto legislativo 22 dicembre 2017, numero 220;
- ✓ Decreto Legge 17 febbraio 2017, numero 13, convertito in legge 13 aprile 2017, numero 46;
- ✓ Decreto Legislativo 18 agosto 2015, numero 142;
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica del 12 Settembre 2015 numero 21;
- ✓ Decreto Legislativo 28 Gennaio 2008 numero 25, cosiddetto decreto procedure, e successive modifiche, adottato in attuazione della Direttiva Europea numero 2004/83/CE;
- ✓ Decreto legislativo numero 251 del 19 Novembre 2007, cosiddetto decreto qualifiche, adottato in attuazione della Direttiva europea numero 2005/85/CE;
- ✓ Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 numero 286, Testo Unico dell'Immigrazione;
- ✓ Regolamento UE numero 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2013, cosiddetto *Eurodac*;
- ✓ Regolamento Dublino III - Regolamento UE numero 604 del 2013;
- ✓ Regolamento CE numero 2725/2000 dell'11 dicembre 2000;
- ✓ Convenzione di Ginevra del 28 Luglio 1951.

La **richiesta di protezione internazionale**, può essere presentata dal cittadino straniero presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera all'atto dell'ingresso nel Territorio nazionale o presso l'Ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.



Dopo il fotosegnalamento, la Questura provvede ad inviare la domanda alla Commissione Territoriale competente, che rappresenta l'unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello status, e rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta asilo in attesa della definizione del procedimento. Per completare la richiesta è comunque necessario presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura una copia del passaporto, se posseduto ed ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta.

Al richiedente la protezione internazionale è rilasciato, dalle Questure, un **permesso di soggiorno per richiesta asilo**, valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata, dalle Questure, contestualmente alla verbalizzazione della domanda, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del **permesso di soggiorno per asilo**. Il permesso di soggiorno per asilo ha validità quinquennale ed è rinnovabile.

Ai titolari dello status di **protezione sussidiaria** è rilasciato un **permesso di soggiorno per protezione sussidiaria** con validità quinquennale ai sensi del Decreto Legislativo numero 18 del 2014 che ha modificato l'articolo 23 del Decreto Legislativo numero 251 del 2007, rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

Per consentire i viaggi al di fuori del Territorio nazionale, la competente Questura rilascia ai titolari dello *status* di rifugiato un **documento di viaggio** di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.

Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello *status* di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la Questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.

Il rilascio dei documenti citati è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.

Per avere maggiori informazioni relative alla protezione internazionale ed al diritto d'asilo è consultabile il sito istituzionale del Ministero dell'Interno all'indirizzo <http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale>

Le recenti novità normative (d-l n. 113/2018 conv. con l. 132/2018) incidendo sulla disciplina della protezione internazionale e dell'immigrazione, sono intervenute, tra l'altro, con la **soppressione della tipologia di soggiorno per "motivi umanitari"** e con la contestuale **introduzione di casi speciali di permesso di soggiorno che assicurano, comunque, forme particolari di protezione contro l'espulsione dal territorio nazionale, in situazione di carattere eccezionale in cui si trova uno straniero.**

Nel dettaglio, le novelle normative hanno introdotto nuove tipologie di permessi di soggiorno denominati **per cure mediche**, **per calamità naturale** nonché **per atti di particolare valore civile**.

I nuovi testi normativi in parola **modificando l'articolo 32, comma 3, d.lgs n. 25/2008**, hanno altresì eliminato la possibilità, per le Commissioni territoriali competenti a decidere sulla richiesta di protezione internazionale, di valutare, al termine del medesimo procedimento, la sussistenza dei "gravi motivi di carattere umanitario", facendo salva però la possibilità delle Commissioni territoriali di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti del *principio del non refoulement*. In tali circostanze la Commissione Territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un **permesso di soggiorno per "protezione speciale"**, di durata annuale, che consente di svolgere attività lavorativa ma non è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Per espressa precisazione di legge, il titolo in parola non è rilasciabile qualora possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga, ed è rinnovabile solo previo parere delle competenti commissioni territoriali.



E' stata, a proposito, prevista anche una disciplina transitoria che fa salvi i diritti acquisiti prima delle citate novelle normative.

Si possono consultare, sul tema, le specifiche circolari

([circolare del 18/10/2018](#) e [del 14/12/2018](#) relativa al decreto Legge nr. 113 del 4/10/2018)

19 aprile 2021

CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di entrare e soggiornare liberamente in Italia o in un altro Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, con modalità differenti a seconda che il periodo di soggiorno sia di durata inferiore o superiore a tre mesi.

Il diritto di ingresso e di soggiorno può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sicurezza dello Stato nonché per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Nelle suddette ipotesi è adottato un provvedimento di allontanamento, che può essere emesso anche per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.

Analoghe disposizioni si applicano anche per i familiari che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, e cioè per:

- ✓ il coniuge;
- ✓ il partner che ha contratto con il cittadino dell'Unione Europea un'unione registrata, sulla base della legislazione di uno Stato membro, equiparata dallo Stato membro ospitante al matrimonio;
- ✓ i discendenti diretti con meno di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner;
- ✓ gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner.
- ✓ Inoltre, senza pregiudicare il diritto alla libera circolazione e al soggiorno dell'interessato, conformemente alla norma nazionale, è agevolato l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
- ✓ ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
- ✓ il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.
- ✓ **Soggiorni di durata inferiore a tre mesi**
- ✓ I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio.
- ✓ Anche i familiari stranieri di un cittadino dell'Unione possono entrare e soggiornare in Italia senza alcuna formalità, ma devono essere in possesso di un passaporto valido e, dove richiesto, di un visto d'ingresso, tranne se sono già in possesso di una "carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione" in corso di validità.
- ✓ Sia i cittadini dell'Unione che i loro familiari stranieri possono dichiarare la loro presenza in Italia (si rinvia ai paragrafi successivi).
- ✓ **Soggiorni di durata superiore a tre mesi**
- ✓ Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi quando:
- ✓ è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- ✓ dispone, per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- ✓ è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;



- ✓ è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi.

La dichiarazione di presenza per i cittadini dell'Unione Europea

Il cittadino dell'Unione o il suo familiare, in ragione della durata del soggiorno, può dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale presso un ufficio di polizia. Se l'interessato non ha reso la dichiarazione di presenza, si presume che il suo soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi, salvo prova contraria.

Ne deriva, pertanto, che tale persona:

- ✓ se intende soggiornare per meno di tre mesi, non è obbligata a dichiarare la propria presenza. Il diritto di soggiornare per meno di tre mesi, infatti, si esercita senza alcuna formalità;
- ✓ qualora non effettui tale dichiarazione, può comunque provare di essere in Italia da meno di tre mesi;
- ✓ nel caso in cui non fornisca detta prova, è considerata soggiornante da più di tre mesi;
- ✓ se sceglie di rendere la dichiarazione di presenza, deve utilizzare l'apposita modulistica;
- ✓ qualora intenda soggiornare per più di tre mesi, ha il solo obbligo di iscriversi all'anagrafe (si rinvia ai paragrafi successivi).

L'iscrizione anagrafica

I cittadini dell'Unione che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi devono chiedere l'iscrizione anagrafica al comune di residenza.

Per tale iscrizione, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per i cittadini italiani, occorre produrre la documentazione attestante:

- a. in caso di soggiorno per motivi di lavoro: l'attività esercitata;
- b. in caso di soggiorno senza svolgere attività lavorativa o per motivi di studio o formazione: la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, calcolate in base all'importo annuo dell'assegno sociale in relazione al numero dei familiari a carico, anche tramite un'autocertificazione; la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria che copra le spese sanitarie; limitatamente al soggiorno per motivi di studio, anche la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto;
- c. in caso di familiare del cittadino dell'Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma non un autonomo diritto al soggiorno: è necessario un documento che attesti la qualità di familiare o familiare a carico (che può essere anche autocertificata).

Il Comune rilascia all'interessato un'attestazione comprovante il deposito della richiesta di iscrizione anagrafica.

I familiari del cittadino dell'Unione che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare:

- ✓ un documento d'identità o il passaporto in corso di validità nonché il visto d'ingresso, se richiesto;
- ✓ un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;
- ✓ l'attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

I cittadini comunitari che hanno presentato domanda di carta di soggiorno prima dell' 1° aprile 2007, potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane e con l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.

Carta di soggiorno per i familiari stranieri di un cittadino dell'Unione

Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi i **familiari stranieri** (cioè non comunitari) del cittadino comunitario devono richiedere la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, presentando domanda presso la Questura o inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla).

La domanda di rilascio può essere presentata direttamente al questore del luogo dove abita il richiedente.

In alternativa è previsto l'inoltro dell'istanza tramite gli uffici postali utilizzando l'apposito modulo, compilato dall'interessato, ovvero rivolgendosi a comuni e patronati per la precompilazione della pratica che dovrà essere, comunque, spedita attraverso gli stessi uffici postali.

Alla richiesta è necessario allegare:

- ✓ la copia del passaporto, ed eventuale visto d'ingresso, o documento equivalente in corso di validità;
- ✓ un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare



ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;

- ✓ l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
- ✓ quattro fotografie, in formato tessera;
- ✓ e, nel caso la richiesta sia presentata dal partner con cui il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile, la documentazione ufficiale attestante l'esistenza della stabile relazione con il cittadino dell'Unione.

La carta di soggiorno ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio e mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare per un periodo non superiore a sei mesi l'anno, oppure fino a dodici mesi per motivi rilevanti (es: gravidanza, maternità, malattie gravi, studio, eccetera).

Diritto di soggiorno permanente

Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente.

A richiesta dell'interessato, il comune di residenza gli rilascia un attestato che certifica tale condizione.

Il familiare straniero del cittadino comunitario acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale insieme al cittadino dell'Unione; in tale ipotesi può chiedere la carta di soggiorno permanente.

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Il diritto al soggiorno permanente del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari, nel caso di lavoratori autonomi o subordinati, può essere acquisito in anticipo rispetto al termine ordinario di cinque anni, in alcune circostanze quali il pensionamento, la sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, l'esercizio dell'attività lavorativa in un altro Stato membro.

La domanda di rilascio della carta di soggiorno permanente può essere presentata direttamente al questore del luogo di dimora. In alternativa è previsto l'inoltro dell'istanza tramite gli uffici postali utilizzando l'apposito modulo, compilato dall'interessato, ovvero rivolgendosi a comuni e patronati per la precompilazione della pratica che dovrà essere, comunque, spedita attraverso gli stessi uffici postali.

12 aprile 2021

MI TROVO FUORI DALL'ITALIA E HO IL PERMESSO IN SCADENZA, LA VALIDITÀ È PROROGATA? COSA DEVO FARE?

Cosa succede agli stranieri che ora si trovano fuori Italia (che non riescono ancora a tornare a causa del Covid19) a cui nel frattempo scade il permesso di soggiorno? La validità del loro permesso è prorogata anche se sono fuori Italia? Cosa devono fare?

Con il Decreto legge n. 2/2021 è stata prorogata la validità **dei permessi di soggiorno** fino al **30 aprile 2021**, con la conseguente possibilità per i titolari di procedere al loro **rinnovo** fino a tale data.

Si ricorda che rimangono validi fino a tale data i seguenti titoli di soggiorno:

- Permessi di soggiorno per lavoro subordinato
- Permessi di soggiorno per lavoro autonomo
- Permessi di soggiorno per motivi familiari
- Permessi di soggiorno per motivi di studio
- Permessi di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti
- Permessi di soggiorno per lavoro stagionale
- Le autorizzazioni al soggiorno di cui all'art. 5, comma 7, TUI, ovvero le dichiarazioni di presenza
- I documenti di viaggio (rilasciati a titolari di protezione internazionale o apolidi)

E' inoltre prorogata la validità:

- dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale
- dei nulla osta rilasciati per ricongiungimento familiare



• dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi: infermieri, dirigenti di azienda, traduttori e interpreti, ecc... e ricerca, carta blu, trasferimenti intrasocietari.

Gli stranieri all'estero con permesso scaduto durante l'assenza dall'Italia potranno rientrare in Italia senza visto di reingresso esibendo il permesso di soggiorno scaduto e ricevuta di avvenuta richiesta di rinnovo.

Si precisa che tale richiesta può essere fatta anche nelle forme diverse da quelle ordinarie (es. Kit postale), purchè idonee a portare a conoscenza della Questura competente la domanda di rinnovo.

Potrà quindi essere formulata domanda di rinnovo del titolo a mezzo pec (posta elettronica certificata) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Infatti, l'art. 5, comma 4, D.Lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione) dispone semplicemente che "il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto al Questore della provincia di dimora", senza prescrivere particolari modalità.

Sarà quindi sufficiente, al momento del rientro in Italia, portare con sé il titolo di soggiorno e la ricevuta di richiesta del suo rinnovo.

Sarà così possibile fare reingresso in Italia senza necessità di visto, **ma ciò deve avvenire servendosi di collegamenti diretti.**

In caso contrario, con scalo in altro Paese Schengen sarà necessario il visto, mentre se si effettua cambio presso uno scalo intermedio di un Paese extra-Schengen, sarà necessaria la dichiarazione di accompagnamento dell'Ambasciata.

5 aprile 2021

DICHIARAZIONE DI PRESENZA PER CITTADINI STRANIERI

(Normativa ai sensi del :Dlgs 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; dpr 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; legge 28 maggio 2007, n. 68; decreto del ministro dell'Interno 26 luglio 2007)

Gli stranieri che hanno intenzione di soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 90 giorni per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio non devono richiedere il permesso di soggiorno, essendo sufficiente la dichiarazione di presenza.

Quelli che provengono da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen devono dichiarare la propria presenza, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, al questore della provincia in cui si trovano sottoscrivendo un specifico modulo oppure, se sono ospiti di strutture alberghiere, si avvalgono della dichiarazione resa dall'albergatore, che ha l'obbligo di segnalare all'autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo.

La copia del modulo con cui lo straniero ha dichiarato la propria presenza è rilasciata all'interessato, in modo che possa attestare l'adempimento dell'obbligo di legge; tale copia deve essere esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Per gli stranieri che, invece, provengono da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, la dichiarazione si intende assolta al momento dell'ingresso in frontiera, ove è apposto il timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio di colui che entra in Italia.

L'inosservanza delle disposizioni previste comporta l'espulsione dello straniero che:

- ✓ ha presentato in ritardo la dichiarazione, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
- ✓ pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattiene nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito.

Il prefetto adotta il provvedimento di espulsione dopo aver valutato il singolo caso.

Dall'8 agosto 2009 è stato introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (1.94 del 15/7/2009). Pertanto, chi fa ingresso o si trattiene in maniera irregolare nel nostro paese è punibile con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis del decreto legislativo n. 286/98.



Si evidenzia inoltre che il nuovo art. 38-bis del Testo Unico Immigrazione (TUI) prevede che gli studenti delle filiazioni in Italia di Università e Istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri sono esentati dall'obbligo di richiedere un permesso di soggiorno in caso di soggiorni in territorio nazionale non superiori a 150 giorni. In tale circostanza, sarà tuttavia necessario assolvere all'obbligo di rendere dichiarazione di presenza conformemente all'art. 1 comma 2 della Legge n.68/2007.

L'art. 38-bis del TUI prevede altresì che la dichiarazione di presenza debba essere accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato da consegnare in copia alla Questura competente per territorio nei casi in cui la dichiarazione di presenza venga presentata presso quest'ultimo Ufficio ovvero esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza negli altri casi.

Il legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato si obbliga a comunicare entro 48 ore al Questore competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio, anche via posta o via pec, agli indirizzi pubblicati sulle pagine web ufficiali della Polizia di Stato.

Il mancato adempimento dell'obbligo della dichiarazione di presenza di cui all'articolo 38-bis del TUI comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, c.2-bis, del TUI (pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro).

29 marzo 2021

PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO. (CARTA DI SOGGIORNO PER CITTADINI STRANIERI)

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito nel gennaio 2007 la carta di soggiorno per cittadini stranieri.

Lo straniero può chiedere al questore del luogo ove ha la residenza il rilascio, per sé e per i propri familiari, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo purché siano documentati i requisiti richiesti. Con questo tipo di permesso di soggiorno è conferito lo specifico status all'interessato.

Tale titolo di soggiorno può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni. La pregressa permanenza quinquennale in Italia è, infatti, un requisito indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Deve essere inoltre dimostrata la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e che il cittadino straniero non sia pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

I periodi di soggiorno trascorsi dal richiedente con lo status giuridico di diplomatico o equiparato ovvero con un permesso di soggiorno di breve durata non vanno computati ai fini del calcolo del possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno valido.

Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di 5 anni di possesso, da parte sua, di un permesso di soggiorno e sono incluse nel computo dello stesso, a condizione che siano inferiori a 6 mesi consecutivi e non superino complessivamente 10 mesi nel quinquennio, salvo che tale interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio o presso i Patronati.

Dal 9 dicembre 2010 è in funzione il sistema informatico di gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Indicazioni al riguardo sono disponibili sul sito del Ministero dell' Interno al seguente link : <http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/test-conoscenza-lingua-italiana>.



Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dall'interessato e corredato di fotografie aggiornate.

Alla domanda è necessario allegare:

- ✓ copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
- ✓ copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
- ✓ certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
- ✓ un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
- ✓ copie delle buste paga relative all'anno in corso;
- ✓ documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
- ✓ bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€30,46)
- ✓ contrassegno telematico da €16,00
- ✓ Il costo della raccomandata è di € 30.

Il permesso di soggiorno UE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

La richiesta può essere presentata anche per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico.

Per ottenere il permesso UE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:

- ✓ avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- ✓ avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero;
- ✓ il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana; il giorno 9 dicembre 2010 è entrato in vigore, infatti, il Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 4 giugno 2010, recante le "Modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana".

Lo stesso decreto ha attribuito alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo le competenze relative alla ricezione delle richieste di svolgimento del test, alla convocazione dello straniero presso le sedi individuate ed alla acquisizione dell'esito ai fini della comunicazione alla Questura. Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha predisposto un sistema informatico, di supporto alle Prefetture, che consente di ricevere le richieste degli stranieri, di organizzare lo svolgimento del test e di acquisirne gli esiti. Tali attività sono dettagliatamente descritte dalla circolare n. 7589, diramata dal medesimo Dipartimento, il 16 novembre 2010. Sono esclusi dall'obbligo di sostenere il test, i figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge.

Non è necessario effettuare il test della lingua italiana, qualora lo straniero sia in possesso di:

- a. attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri;



- b. titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);
- c. riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;
- d. attestazione che l'ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell'art. 27, co. 1 lett. a), c), d), q) del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni;
- e. certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap".

Con Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo è stato esteso, nel rispetto dei predetti requisiti, anche ai beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) e ai loro familiari. A tal riguardo, non è richiesta la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza. Nei casi di minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di Enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito nella misura del 15% del relativo importo, per la determinazione del quale è necessario fare riferimento all'importo annuo dell' assegno sociale, secondo i criteri generali fissati dall'art. 29, comma 2, lettera b del Testo Unico Immigrazione. Ulteriore agevolazione opera rispetto all'esclusione del test di lingua italiana, facilitazione che non trova applicazione per i familiari, per i quali vige la regola generale.

Il calcolo del periodo pregresso di soggiorno quinquennale è effettuale a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, in base alla quale lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria è stato riconosciuto.

Con il permesso di soggiorno UE è possibile:

- ✓ entrare in Italia senza visto;
- ✓ circolare liberamente nel territorio dello Spazio Schengen per 90 giorni, per turismo;
- ✓ svolgere un'attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino italiano o vieta allo straniero;
- ✓ soggiornare, anche per motivi di lavoro, in un altro Stato Schengen, anche per un periodo superiore ai 90 giorni, nel rispetto comunque della norma in vigore nell'altro Paese membro;
- ✓ usufruire, sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero nel territorio nazionale, delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto;
- ✓ partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa
- ✓ usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:

- ✓ esercitare un'attività economica come lavoratore regolare;
- ✓ frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- ✓ soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto per l'esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo del soggiorno. In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso di



soggiorno rinnovabile alla scadenza, mentre ai **familiari** verrà rilasciato un permesso di soggiorno per **motivi di famiglia**

Divieti e Revoche

Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno UE nei seguenti casi:

- ✓ per motivi di studio o formazione professionale e ricerca scientifica;
- ✓ per soggiorni a titolo di protezione temporanea o nei casi speciali di permesso di soggiorno introdotti dal Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito in Legge n.132/2018;
- ✓ per possesso di un permesso di soggiorno di breve durata;
- ✓ ai diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale

Il permesso di soggiorno UE è revocato:

- ✓ se acquisito fraudolentemente;
- ✓ in caso di espulsione;
- ✓ quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
- ✓ in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;
- ✓ in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- ✓ in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.

22 marzo 2021

IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno consente agli stranieri e agli apolidi presenti sul territorio dello Stato di soggiornare in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Chi arriva in Italia per la prima volta ha **8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato** di tempo per chiedere il permesso di soggiorno che deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi, anche tramite gli uffici postali abilitati.

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura in cui abita lo straniero, previo accertamento della sua identità personale, e contiene oltre ai dati anagrafici e l'immagine del volto anche le impronte digitali del titolare. Ha caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo.

Il permesso di soggiorno elettronico è stato adottato a decorrere dall' 11 dicembre 2006 ed è stato attribuito all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato il compito di produrre e attivare il documento, previa acquisizione dei dati relativi all'identificazione del richiedente da parte delle Questure.

Il documento consiste in una smart card, resistente all'usura (a tal fine i dati stampati sono protetti da una sottile pellicola trasparente, che viene applicata su entrambi i lati in fase di produzione) e riporta:

- ✓ le generalità del titolare;
- ✓ la foto del titolare;
- ✓ il numero del documento;
- ✓ la tipologia del documento;
- ✓ la data di emissione e di validità dello stesso;
- ✓ e generalità dei figli;
- ✓ il codice fiscale;
- ✓ il motivo del soggiorno.

Al figlio minore è rilasciato un [permesso di soggiorno elettronico individuale](#) ([circolare relativa all'allegato minori](#)).



Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico avviene, in media, in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

- ✓ il modulo di richiesta;
- ✓ il passaporto, o altro [documento di viaggio equivalente](#), in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- ✓ una fotocopia del documento stesso;
- ✓ 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- ✓ la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
- ✓ il versamento di un contributo come più avanti specificato.

Lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.

Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno è tenuto a stipulare con lo Stato italiano un accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Vi sono casi di esclusione dalla stipula dell'accordo in questione (es.: vittime di violenza, minori non accompagnati, etc).

Nell'attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero può svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad un'eventuale comunicazione, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio di tale permesso. La comunicazione deve essere notificata non solo all'interessato, ma anche al datore di lavoro.

La procedura vale anche nell'ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno, a condizione che il permesso rientri tra quelli che consentono di svolgere attività lavorativa.

Periodo di validità. La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

- ✓ fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione ([circolare prot. 47457 del 5.12.2016](#));
- ✓ fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato ([circolare prot. 106051 del 16.10.2018](#));
- ✓ fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.
- ✓ In [casi specifici](#), è prevista una diversa durata ([circolare relativa ai lavoratori intra - societari prot. 12722](#) e [circolare prot. 19465 del 16.06.2017](#)).

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno. ([dichiarazione di presenza](#))

Il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

([consulta procedura relativa al rimborso ordinario](#))

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 5 maggio 2017, è stato determinato che il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto, ammonta a:

- a. euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- b. euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- c. euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27 sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.

Non è mai richiesto il versamento del contributo quando:

- ✓ il cittadino straniero regolarmente presente sul territorio nazionale è di età inferiore ai 18 anni
- ✓ il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato per asilo, per richiesta asilo, per protezione umanitaria, per protezione sussidiaria;
- ✓ lo straniero o l'apolide sono minori;



- ✓ l'ingresso è per ricevere cure mediche; la stessa esenzione si applica anche agli eventuali accompagnatori;
- ✓ è richiesto il duplicato, l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Il rinnovo

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, in determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati, almeno 60 giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal testo unico.

La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e di due anni per quello a tempo indeterminato.

Lo straniero titolare della ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.

Nell'attesa del rinnovo di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, lo straniero può lavorare fino alla eventuale comunicazione, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'esistenza di motivi ostativi al rinnovo del titolo. La comunicazione deve essere notificata non solo all'interessato, ma anche al datore di lavoro.

Come dove e quanto costa

Per la richiesta di alcuni tipi di permesso di soggiorno da richiedere tramite Ufficio Postale ([vedi elenco](#)) è possibile recarsi:

- ✓ ai Comuni che offrono questo servizio;
- ✓ ai Patronati;
- ✓ allo Sportello Unico per l'immigrazione istituito in tutte le Prefetture - UTG italiani;
- ✓ alle Poste compilando il modulo del Kit.

Per tutti gli altri permessi ([vedi elenco permessi soggiorno da richiedere in Questura](#)) è competente esclusivamente la Questura.

Quanto costa richiedere il permesso di soggiorno

I costi della procedura possono così riassumersi:

€ 16,00 per la marca da bollo in contrassegno telematico che va applicata sul modulo compilato;

€ 30,00 per le spese postali da pagare al momento della spedizione dell'assicurata, contenente l'istanza;

€ 30,46 quale costo del permesso elettronico se si richiede un permesso di soggiorno di durata superiore a 90 giorni;

€ 40,00 — 50,00 e 100,00 quale contributo per il rilascio del permesso di soggiorno (la cifra varia in base alla durata o alla tipologia del titolo di soggiorno).

Le modalità di pagamento del contributo per il rilascio del permesso elettronico sono state stabilite con decreto 5 maggio 2017 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.

Il Kit delle Poste

Alle Poste può essere ritirato il Kit che contiene una busta (con striscia gialla), due moduli e le istruzioni.

La compilazione del primo modulo è obbligatoria. Il secondo modulo va compilato solo da chi ha un reddito o richiede un permesso per lavoro.

Se il permesso di soggiorno è richiesto anche per i familiari bisogna spedire una busta e un modulo compilato per ciascuno di loro (tranne per i figli minori di 14 anni).

Una volta compilata la domanda, è possibile consegnarla solo presso uno degli uffici postali dotati di Sportello Amico. ([vedi sito Portale Immigrazione](#))

Gli stranieri entrati con un visto per ricongiungimento familiare o lavoro subordinato, devono recarsi, per la compilazione, allo Sportello Unico per l'immigrazione, istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del



Governo in ogni provincia italiana. In questo caso un addetto compilerà la richiesta di permesso di soggiorno e la consegnerà allo straniero che la spedisce per posta.

Per chi non ha il kit

Chi non ha il kit può compilare la domanda di rilascio o di rinnovo gratuitamente anche presso i Patronati e i Comuni dove il servizio è presente. Anche in questi uffici, l'impiegato riempirà il modulo che poi lo straniero dovrà spedire per posta a mezzo raccomandata.

Cosa fare dopo aver spedito il modulo

La ricevuta che rilascia Poste Italiane, sostituisce il vecchio "cedolino". Con questa ricevuta, unita all'originale del permesso scaduto o al visto d'ingresso (se si tratta di primo rilascio), è possibile tornare in patria. Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, l'interessato riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in questura munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Qualora l'istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, l'interessato sarà in

15 marzo 2021

IL VISTO DI INGRESSO

Il visto è l'autorizzazione all'attraversamento delle frontiere ed è rilasciato, allo straniero, dallo Stato di destinazione del viaggio, mediante le rappresentanze diplomatico — consolari, presenti nel Paese di origine o di provenienza dello stesso cittadino straniero.

Essi possono essere:

- ✓ di tipo A, nel caso di transito aeroportuale
- ✓ di tipo C, nel caso di soggiorni di breve durata (validi fino, nel massimo, a 90 giorni)
- ✓ di tipo D, nel caso di soggiorni di lunga durata (validi oltre i 90 giorni)

Possono essere rilasciati visti uniformi (VSU) che consentono al titolare di circolare nell'intero territorio degli Stati membri, visti con validità territoriale limitata (VTL) che consentono al titolare di circolare soltanto sul territorio di uno o più Stati membri, o visti di transito aeroportuale (VTA) che consentono al titolare di transitare nella zona internazionale di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri o anche visti nazionali (VN) che consente l'ingresso per il soggiorno di lungo periodo nello Stato che ha emesso il visto, ma consente al titolare anche l'utilizzo per l'ingresso e la circolazione nello spazio Schengen, per un periodo massimo di 90 giorni ogni 180.

L'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre mesi (90 giorni) nel corso di un periodo di sei mesi (180 giorni) figura nel novellato Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio.

Nello stesso Regolamento è anche presente l'elenco degli Stati terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre mesi (90 giorni) nel corso di un periodo di sei mesi (180 giorni).

Il Decreto interministeriale in materia di visti d'ingresso, n. 850, dell' 11 maggio 2011 (entrato in vigore il 2 dicembre 2011, e sostituendo integralmente il Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento), nell'Allegato A, elenca e delinea l'ambito applicativo delle motivazioni di visto, rilasciate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane, presenti in ciascuno Stato estero:

- ✓ Visto per adozione
- ✓ Visto per affari
- ✓ Visto per cure mediche
- ✓ Visto diplomatico
- ✓ Visto per gara sportiva
- ✓ Visto per investitori



- ✓ Visto per invito
- ✓ Visto per lavoro autonomo
- ✓ Visto per lavoro autonomo per costituzione di start up innovative
- ✓ Visto per lavoro subordinato
- ✓ Visto per lavoro subordinato di tipo stagionale
- ✓ Visto per missione
- ✓ Visto per motivi familiari (sono stati ricondotti a tale unica motivazione, i visti precedentemente rilasciati per familiare al seguito e per ricongiungimento familiare)
- ✓ Visto per motivi religiosi
- ✓ Visto per reingresso
- ✓ Visto per residenza elettiva
- ✓ Visto per ricerca
- ✓ Visto per studio
- ✓ Visto per transito (è stata prevista la concessione di tale visto, quale ulteriore fattispecie riconducibile al tipo C, che è subordinata alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti per il rilascio del visto per turismo e in presenza di analoghe condizioni)
- ✓ Visto per turismo
- ✓ Visto per vacanze-lavoro
- ✓ Visto per volontariato

Per maggiori informazioni in materia di visti, potrà essere consultato il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:

<http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx>

8 marzo 2021

LO STRANIERO O L'APOLIDE, PROVENIENTE DALLE FRONTIERE ESTERNE DELLO SPAZIO SCHENGEN

Può entrare in Italia qualora:

- ✓ si presenti presso un valico di frontiera
- ✓ sia in possesso di un passaporto o di un documento di viaggio equipollente, riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere;
- ✓ sia titolare, nei casi previsti, di un visto d'ingresso valido;
- ✓ esibisca documentazione in grado di giustificare lo scopo e le condizioni del viaggio;
- ✓ dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, tranne che per i soggiorni per motivi di lavoro o familiari, anche per il ritorno nel Paese di provenienza;
- ✓ non sia segnalato ai fini della non ammissione nello Spazio Schengen;
- ✓ non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
- ✓ non risulti condannato, anche a seguito di patteggiamento, per i reati previsti dall'articolo 380, commi I e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale nonché dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dell'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;



- ✓ non risulti aver già soggiornato sul territorio Schengen, nel medesimo semestre, per un periodo massimo complessivo di 90 giorni (tale ipotesi si rileva solo nelle ipotesi di ingresso di breve durata);
- ✓ siano decaduti gli effetti di una precedente espulsione, avendo ottenuto la speciale autorizzazione del ministro dell'Interno a rientrare in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso ovvero la revoca dello stesso da parte della prefettura competente.

Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari.

Lo straniero o l'apolide che non soddisfa le condizioni di cui sopra, è respinto alla frontiera, anche in presenza di regolare visto d'ingresso. Il provvedimento è attuato dalle Autorità di Frontiera.

Gli stranieri che vengono in Italia per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno ma rendere la dichiarazione di presenza. L'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è assolto dallo straniero o dall'apolide quando:

- ✓ entrando nel territorio dello Stato attraverso il valico di frontiera, proveniente da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, sul documento di viaggio è apposta l'impronta del timbro uniforme Schengen;
- ✓ qualora proveniente da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen, si presenti entro otto giorni dall'ingresso in Italia presso la questura della provincia in cui si trova, per sottoscrivere il prescritto modulo;
- ✓ o, in alternativa, qualora dimori in una struttura alberghiera, può firmare l'apposita scheda per alloggiati. Una copia del modello redatto è rilasciata allo straniero per attestare che ha adempiuto all'obbligo di legge; tale copia va esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
- ✓ Dall'8 agosto 2009 è stato introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (1.94 del 15/7/2009). Pertanto, chi fa ingresso o si trattiene in maniera irregolare nel nostro paese è punibile con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis del decreto legislativo n. 286/98.
- ✓ L'inosservanza delle disposizioni previste comporta l'espulsione dello straniero che:
 - ha presentato in ritardo la dichiarazione, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
 - pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattiene nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito.

Il prefetto adotta il provvedimento di espulsione dopo aver valutato il singolo caso.

Si evidenzia inoltre che il nuovo art. 38-bis del Testo Unico Immigrazione (TUI) prevede che gli studenti delle filiazioni in Italia di Università e Istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri sono esentati dall'obbligo di richiedere un permesso di soggiorno in caso di soggiorni in territorio nazionale non superiori a 150 giorni. In tale circostanza, sarà tuttavia necessario assolvere all'obbligo di rendere dichiarazione di presenza conformemente all'art. 1 comma 2 della Legge n.68/2007.

L'art. 38-bis del TUI prevede altresì che la dichiarazione di presenza debba essere accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato da consegnare in copia alla Questura competente per territorio nei casi in cui la dichiarazione di presenza venga presentata presso quest'ultimo Ufficio ovvero esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza negli altri casi.

Il legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato si obbliga a comunicare entro 48 ore al Questore competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio, anche via posta o via pec, agli indirizzi pubblicati sulle pagine web ufficiali della Polizia di Stato.

Il mancato adempimento dell'obbligo della dichiarazione di presenza di cui all'articolo 38-bis del TUI comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, c.2-bis, del TUI (pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro).

(direttiva del ministro dell'Interno 1° marzo 2000)

Lo straniero che entra nello Spazio Schengen o in Italia deve disporre di mezzi finanziari per il proprio sostentamento; la disponibilità dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno o nel territorio dello Stato può essere dimostrata mediante l'esibizione di denaro contante, di fidejussioni bancarie, di polizze



fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito (v. tabella qui sotto).

Lo straniero deve inoltre indicare l'esistenza di un alloggio idoneo nel territorio nazionale e la disponibilità della somma necessaria al rientro nel Paese di origine, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.

A tali importi è subordinato l'ingresso in Italia per soggiorni fino a 90 giorni, per motivi di turismo ma anche per motivi di affari, cure mediche, gara sportiva, studio, invito, per motivi religiosi, per trasporto e per transito.

Nel caso in cui lo straniero presente in Italia sia interessato al ricongiungimento con i propri familiari residenti all'estero, preliminarmente all'ingresso dei congiunti, deve dimostrare, in Prefettura, presso il competente Sportello unico per l'immigrazione, la disponibilità di un reddito annuo proporzionato al numero dei familiari con i quali vuole ricongiungersi, e pari agli importi indicati nella tabella 2. Per i genitori che hanno più di sessantacinque anni è richiesta un'assicurazione sanitaria o un altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale o l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso in Italia (per: affari, cure mediche e anche per l'eventuale accompagnatore, gara sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo), mediante:

- ✓ l'esibizione di denaro contante;
- ✓ fideiussioni bancarie;
- ✓ polizze fideiussorie;
- ✓ equivalenti titoli di credito;
- ✓ titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito.

Classi di durata del viaggio	Un partecipante
Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva	€ 269,60
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera	€ 44,93
Da 11 a 20 giorni: quota fissa	€ 51,64
Quota giornaliera a persona	€ 36,67
Oltre i 20 giorni: quota fissa	€ 206,58
Quota giornaliera a persona	€ 27,89

1 marzo 2021

COUSA È LO SPORTELLO AMICO

- ✓ Lo Sportello Amico di Poste Italiane è una rete costituita da oltre 5.700 uffici postali, dislocati sull'intero territorio nazionale, studiata e organizzata per semplificare i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione
- ✓ Con Sportello Amico puoi richiedere Permessi di soggiorno e chiedere il Rilascio di Certificati Anagrafici
- ✓ Gli uffici postali appartenenti alla rete sono facilmente identificabili dall'icona di un sorriso stilizzato su cui è scritto "Sportello Amico". Per trovare l'ufficio postale abilitato più vicino a te puoi anche chiamare il numero verde 803.160¹
*numero verde gratuito da telefono fisso e mobile, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 20.00.

NELLO SPECIFICO:

- Ottenere i certificati anagrafici è diventato più semplice: se risiedi nel Comune di Roma abilitato al servizio, compila l'apposito modulo di richiesta disponibile presso gli uffici postali della rete Sportello Amico e la consegna sarà immediata.



Comunità solidali 2019 DE n.GI4771 del 7/12/2020



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali



REGIONE
LAZIO

A ROMA, al momento l'emissione dei certificati in bollo non è attiva.

Tipologia di certificati

- ✓ Nascita
- ✓ Matrimonio
- ✓ Cittadinanza italiana
- ✓ Cittadinanza A.I.R.E.
- ✓ Residenza
- ✓ Residenza A.I.R.E.
- ✓ Stato di famiglia
- ✓ Stato di famiglia A.I.R.E.
- ✓ Godimento dei diritti politici
- ✓ Stato libero
- ✓ Residenza cittadinanza
- ✓ Residenza e cittadinanza A.I.R.E.
- ✓ Residenza e stato libero
- ✓ Residenza, cittadinanza e stato libero
- ✓ Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita, diritti politici
- ✓ Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita, diritti politici, stato di famiglia

INVECE:

Se provieni da un Paese extra Unione Europea rivolgiti a uffici postali, Comuni e patronati abilitati per richiedere il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per i seguenti motivi:

- ✓ affidamento
- ✓ adozione
- ✓ motivi religiosi
- ✓ residenza elettiva
- ✓ studio (per periodi superiori a tre mesi)
- ✓ missione
- ✓ asilo Politico (rinnovo)
- ✓ tirocinio formazione professionale
- ✓ attesa riacquisto cittadinanza
- ✓ attesa occupazione
- ✓ carta di soggiorno stranieri (ora denominata "Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo")
- ✓ lavoro Autonomo
- ✓ lavoro Subordinato
- ✓ lavoro sub-stagionale
- ✓ famiglia
- ✓ famiglia minore con minori di 14-18 anni
- ✓ soggiorno lavoro art. 27
- ✓ status apolide (rinnovo)
- ✓ conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva
- ✓ duplicato Permesso
- ✓ carta soggiorno
- ✓ aggiornamento Permesso-Carta soggiorno (inserimento figli)

Per tutti gli altri rivolgiti alla Questura. Se hai il nullaosta e chiedi il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o famiglia rivolgiti allo Sportello Unico Immigrazione.

Se sei familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino dell'Unione Europea e chiedi la Carta di



soggiorno per familiare di cittadino UE, puoi scegliere di presentare la domanda tramite l'Ufficio Postale o direttamente in Questura. Per tali richieste non è previsto il pagamento dell'importo di 30,46 euro.

Se sei cittadino dell'Unione Europea, in linea con le regole relative l'ingresso ed il soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea e per i loro familiari (decreto legislativo 6 febbraio 2007, nr. 30), non è più necessario richiedere la carta di soggiorno rilasciata dalla Questura: per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità, mentre per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi sarà sufficiente l'iscrizione anagrafica presso il Comune, come per il cittadino italiano.

- scopri le procedure, i luoghi e i prezzi per presentare la domanda.

SE VAI ALL'UFFICIO POSTALE

Se provieni da un Paese extra Unione Europea, utilizza il **kit giallo** gratuito che trovi in tutti gli uffici postali e compilalo seguendo attentamente le istruzioni allegate al suo interno. Oltre alla domanda compilata, devi presentare la **seguinte documentazione**:

- **passaporto** o documento equipollente (in corso di validità), ai fini dell'identificazione da parte degli operatori postali
- **ricevuta del bollettino postale** relativo al pagamento dell'importo dovuto per la richiesta del Permesso di Soggiorno Elettronico
- fotocopia in formato A4 del medesimo **documento di riconoscimento** (si ricorda che sono necessarie solo le pagine contenenti i dati anagrafici dell'intestatario ed i timbri dei visti di ingresso ed uscita dal Paese)
- fotocopia in formato A4 di tutta l'**ulteriore documentazione** richiesta nelle istruzioni

Al termine della consegna della documentazione prevista, ti verrà rilasciata una **lettera** contenente la data, l'orario ed il luogo stabiliti per l'**appuntamento** necessario per le successive attività da condurre in Questura.

SE VAI AL COMUNE O AL PATRONATO

Non hai bisogno del kit: personale qualificato ti aiuterà nelle procedure. Se decidi di recarti presso un **Comune** o un **patronato** abilitato non ti serve il kit cartaceo. In questo caso potrai avvalerti di assistenza gratuita e qualificata per compilare la domanda. Potrai conoscere anche lo stato della tua pratica, una volta che è stata presentata attraverso gli uffici postali presenti sul territorio nazionale. Rimane invariato il pagamento di:

- **30,00 euro** all'operatore dell'ufficio postale al momento della presentazione della domanda
- **16 euro** per la marca da bollo

DOVE CONSEGNARE IL KIT

Il **kit cartaceo** deve essere consegnato in busta aperta presso gli **uffici postali con Sportello Amico**. Se stai chiedendo il rinnovo, devi consegnare anche una copia del **permesso di soggiorno** scaduto e devi sempre esibire il passaporto. Per conoscere l'ufficio più vicino a te, puoi consultare il servizio [Cerca ufficio](#) e selezionare nel menù a tendina la voce "Permesso di soggiorno".

QUALI SONO I COSTI

Per pagare il contributo e il permesso di soggiorno in formato elettronico dovrai utilizzare un solo **bollettino di conto corrente** apposito che troverai in tutti gli uffici postali. Il costo del Permesso di Soggiorno Elettronico è di 30,46 euro, oltre l'eventuale contributo ove dovuto. Deve essere inoltre effettuato il pagamento di:

- **30,00 euro** all'operatore dell'ufficio postale, al momento della presentazione della domanda
- **16 euro** per la marca da bollo

CONSERVA LA RICEVUTA

Dovrai conservare la ricevuta con codice ologramma (è il codice in alto a destra nella ricevuta) che ti verrà rilasciata dall'operatore dell'ufficio postale: ha il valore dell'attuale cedolino. Nei casi di rinnovo del permesso di soggiorno, va allegata al permesso scaduto e sostituisce l'attuale cedolino. Inoltre l'operatore dell'ufficio postale ti rilascia anche la lettera di convocazione contenente tutte le



informazioni relative all'appuntamento fissato presso la Questura di competenza: sono indicate la data, l'ora ed il luogo in cui presentarsi per le successive attività di istruttoria della domanda.

PER IL RILASCIO DEL PERMESSO

L'operatore dell'ufficio postale, contestualmente al ritiro della tua documentazione, ti rilascia la lettera di convocazione che contiene data, ora e Ufficio Immigrazione della Questura dove recarsi per effettuare i rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali).

Per verificare lo stato di lavorazione della tua domanda puoi consultare il sito PortaleImmigrazione.it. Riceverai dalla Questura le informazioni necessarie per il ritiro, non appena il **permesso di soggiorno elettronico** sarà stato prodotto. Sul sito della Poliziadistato.it potrai infine verificare la disponibilità degli uffici per poterlo ritirare.

WWW.PORTALEIMMIGRAZIONE.IT

Sul sito PortaleImmigrazione.it puoi trovare:

- ✓ informazioni generali sulla procedura
- ✓ indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati
- ✓ indirizzi degli Uffici Postali con Sportello Amico
- ✓ stato di avanzamento della tua pratica inserendo in un'area riservata **user id** e **password** riportati sulla ricevuta

NUMERI UTILI

803.160

Per conoscere l'indirizzo degli uffici postali con Sportello Amico

Il numero verde è gratuito, da telefono fisso e mobile, ed è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

800.200.309 : Contact Center per informazioni sullo stato di avanzamento della tua pratica

Il numero verde è gratuito, da telefono fisso e mobile, ed è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00

PER I CITTADINI UE E PER I FAMILIARI DI PERSONE NON COMUNITARIE

Regole per l'ingresso e il soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea e per i loro familiari (decreto legislativo 6 febbraio 2007, nr. 30)

Non serve più la carta di soggiorno rilasciata dalla Questura: per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità, mentre per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi è sufficiente l'iscrizione anagrafica presso il Comune, come per il cittadino italiano. I cittadini dell'Unione che hanno presentato la domanda di carta di soggiorno prima dell'11 aprile, possono iscriversi all'anagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane e con l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.

Non cambiano invece le regole per i congiunti. Il familiare non comunitario del cittadino dell'Unione, infatti, continuerà a richiedere la carta di soggiorno alla Questura.

22 febbraio 2021

L'IDENTITÀ DIGITALE PER LE PRATICHE DEI CITTADINI IMMIGRATI

Con la circolare n. 3738 del 4 dicembre 2018, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - ha fornito indicazioni operative in relazione alle nuove modalità di attivazione dell'Identità Digitale per i cittadini e imprese (SPID), prevedendo che anche le domande di nulla osta di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione (nullaostalavoro.dlci.interno.it), necessitano dell'identità SPID di secondo livello (www.spid.gov.it -spid).

A partire dal mese di marzo 2019 è possibile autoconvocarsi presso lo Sportello Unico di Roma per la registrazione del primo ingresso per tutte le procedure ex art. 27 del D.Lgs. 286 del 1998 (lavoratori stranieri



altamente qualificati, residenti all'estero), tramite portale nullaostalavoro.dlci.interno.it

Prenotazioni attive nella NUOVA AGENDA integrata su nullaostalavoro.dlci.interno.it

- primo ingresso per le pratiche di ricongiungimento familiare e flussi.
- conversione studio/lavoro – stagionale/lavoro
- primo ingresso lavoratori stranieri altamente qualificati - per il ritiro del nulla osta si dispone apposita convocazione d'ufficio.

15 febbraio 2021

IDONEITÀ ALLOGGIATIVA

La richiesta viene fatto in modalità on line

Il sistema ti permette di richiedere on line il certificato d'idoneità alloggiativa seguendo dei semplici step:

- 1) Accedere al sito della prefettura al seguente link servizi.utgroma.it ;
- 2) Compilare il modulo on-line di richiesta d'idoneità alloggiativa e stampare la richiesta con l'elenco dei documenti da produrre in Municipio;
- 3) Fornire l'indirizzo e-mail per essere avvisati non appena il Municipio/il Comune di residenza comunica alla Prefettura la consegna della documentazione e l'esito della procedura;
- 4) Recarti presso il Municipio competente per la consegna della richiesta e della documentazione;
- 5) Non appena riceverai la mail di conferma, che la documentazione presentata è completa, potrai prendere appuntamento presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, accedendo al seguente link servizi.utgroma.it Solo per le pratiche di ricongiungimento familiare, dovrai attendere una seconda e-mail di conferma da parte del Municipio, attestante l'avvenuto rilascio del Certificato d'idoneità alloggiativa .

NON E' NECESSARIO RITIRARE PRESSO IL MUNICIPIO E CONSEGNARE ALLO SPORTELLLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE IL CERTIFICATO D'IDONEITÀ ALLOGGIATIVA CARTACEO PER COLORO CHE SEGUONO PUNTUALMENTE QUESTA PROCEDURA.

Se hai difficoltà nelle operazioni di prenotazione, potrai inviare un messaggio di posta elettronica alla mail immigrazione.prefrm@pec.interno.it indicando i dati anagrafici e il codice identificativo dell'istanza e specificando le problematiche incontrate.

8 febbraio 2021

CONVERSIONE PDS DA LAVORO STAGIONALE A SUBORDINATO

Per ottenere la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, in corso di validità, possono inoltrare istanza on line intesa ad ottenere la cosiddetta "quota" nell'ambito di quelle assegnate dal decreto annuale flussi di immigrazione.

Le domande vanno inviate esclusivamente on line collegandosi al sito nullaostalavoro e compilando il modello specifico per la richiesta che si intende effettuare (MODELLO VB)



Successivamente all'invio della istanza telematica, il cittadino straniero, se ha ottenuto la prevista quota, nello stesso portale [nullaostalavoro](#) potrà prenotare un appuntamento presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di competenza, tramite l'apposita funzione "Prenotazione Appuntamenti" nel menù Sportello Unico Immigrazione.

Nello schema che segue è riportata la documentazione occorrente per questa tipologia di richiesta con l'indicazione del modello da utilizzare

Mod. Q - CONTRATTO DI SOGGIORNO

- modello VB conversione PdS stagionale
Documentazione occorrente per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato:
 - Due originali del modello Q (contratto di soggiorno), firmati solo dal datore di lavoro nei quali dovranno essere riportate le medesime condizioni contrattuali indicate nell'istanza telematica;
 - Passaporto valido;
 - Permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità. Qualora il titolo fosse in scadenza va rinnovato per conversione e in tal caso va esibita allo sportello unico anche la relativa ricevuta di inoltro del rinnovo alla competente Questura.
 - Copia della documentazione attestante il rapporto di lavoro stagionale pregresso instaurato con il datore di lavoro dopo l'ingresso in Italia del lavoratore (contratto di soggiorno);
 - Fotocopia del documento di riconoscimento del datore di lavoro in corso di validità (se il datore di lavoro è un cittadino straniero va prodotta anche fotocopia del titolo di soggiorno e ricevuta di rinnovo qualora scaduto);
 - Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere all'ufficio tecnico del Comune tramite la procedura telematica attiva sul sito <http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta/nuova> le cui indicazioni sono riportate all'url <http://www.prefettura.it/roma/contenuti/83045.htm>;
 - Originale e copia del contratto registrato di locazione/comodato/proprietà, se il richiedente è ospite cessione di fabbricato con fotocopia documento dell'ospitante;
 - N°1 Marca da bollo con gli estremi inseriti sulla richiesta inviata telematicamente.

N.B. Tutta la documentazione sopra elencata deve essere presentata in originale in seguito e fotocopia presso lo Sportello Immigrazione

1 febbraio 2021

CONVERSIONE PDS STUDENTI LAUREATI IN ITALIA

Per ottenere la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato o autonomo, gli studenti in possesso di un titolo di studio in corso di validità e rilasciato da una università italiana statale o privata legalmente riconosciuta possono inoltrare domanda in qualsiasi momento dell'anno.

I titoli di studio riconosciuti ai fini della conversione del permesso di soggiorno sono:

- Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
- Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della laurea oltre ai 120 CFU per la laurea magistrale);
- Diploma di Specializzazione (minimo 2 anni);
- Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- Master Universitario di I livello (durata minimo un anno - 60 crediti), cui si accede con la laurea;



- Master Universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari), cui si accede con il diploma di laurea, ex legge 341/90 o con laurea specialistica o con laurea magistrale;
- Attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale - 60 crediti) cui si accede con il Diploma di laurea ex. L. 341/90 o con la laurea specialistica magistrale

Le domande vanno inviate esclusivamente on line collegandosi al sito nullaostalavoro e compilando il modello specifico per la richiesta che si intende effettuare (MODELLO V2 per lavoro subordinato - MODELLO Z2 per le varie tipologie di lavoro autonomo).

Successivamente all'invio della istanza telematica, il cittadino straniero nello stesso portale nullaostalavoro potrà prenotare un appuntamento presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di competenza, tramite l'apposita funzione "Prenotazione Appuntamenti" nel menù Sportello Unico Immigrazione.

Negli schemi che seguono è riportata la documentazione occorrente per ogni tipologia di richiesta con l'indicazione del modello da utilizzare.

Negli schemi che seguono è riportata la documentazione occorrente per ogni tipologia di richiesta con l'indicazione del modello da utilizzare .

Mod. Q - CONTRATTO DI SOGGIORNO

- ✓ Modello V2 -Lavoro Subordinato
 - ✓ Modello Z 2 - lavoro autonomo: libero professionista
 - ✓ Modello Z 2 - lavoro autonomo: imprenditore, commerciante, artigiano
 - ✓ Modello Z 2 - lavoro autonomo: titolare contratto d'opera, consulenza, co.co.pro
 - ✓ Modello Z 2 - lavoro autonomo: socio - amministratore di società'
- vediamo le schede specifiche:
- ✓ MODELLO V2 -LAVORO SUBORDINATO

Documentazione occorrente per gli studenti che intendono convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato e sono in possesso del titolo di studio rilasciato da università pubbliche italiane o private (legalmente riconosciute)

- ✓ Due originali del modello Q (contratto di soggiorno), firmati solo dal datore di lavoro nei quali dovranno essere riportate le medesime condizioni contrattuali indicate nell'istanza telematica;
- ✓ Passaporto valido;
- ✓ Permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità. Qualora il titolo fosse in scadenza va rinnovato per studio o per conversione e in tal caso va esibita allo sportello unico anche la relativa ricevuta di inoltro del rinnovo alla competente Questura.
- ✓ Fotocopia del documento di riconoscimento del datore di lavoro in corso di validità (se il datore di lavoro è un cittadino straniero va prodotta anche fotocopia del titolo di soggiorno e ricevuta di rinnovo qualora scaduto);
- ✓ Certificato di laurea rilasciato dall'università pubblica italiana . Se si tratta di una università privata o straniera operante in Italia (es. Università Pontificia) occorre allegare anche il certificato di equipollenza del titolo di studio conseguito. Per info chiedere alla segreteria della propria Università;



- ✓ Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere all'ufficio tecnico del Comune tramite la procedura telematica attiva sul sito <http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta/nuova> le cui indicazioni sono riportate all'url <http://www.prefettura.it/roma/contenuti/83045.htm>;
- ✓ Originale e copia del contratto registrato di locazione/comodato/proprietà, se il richiedente è ospite cessione di fabbricato con fotocopia documento dell'ospitante;
- ✓ N°1 Marca da bollo con gli estremi inseriti sulla richiesta inviata telematicamente.

MODELLO Z2- LAVORO AUTONOMO LIBERO PROFESSIONISTA

Documentazione occorrente per gli studenti che intendono convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo per libero professionista e sono in possesso del titolo di studio rilasciato da università pubbliche italiane o private (legalmente riconosciute)

- ✓ Passaporto valido
- ✓ Permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità. Qualora il titolo fosse in scadenza va rinnovato per studio o per conversione e in tal caso va esibita allo sportello unico anche la ricevuta di inoltro del rinnovo alla competente Questura;
- ✓ Dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione preposta alla concessione dell'eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali;
- ✓ Certificato di laurea rilasciato dalla università pubblica italiana. Se si tratta di università privata o straniera operante in Italia (es. università pontificia) occorre allegare il certificato di equipollenza del titolo di studio conseguito. Per info chiedere alla segreteria della propria università.
- ✓ Dimostrazione di un reddito non inferiore all'importo annuo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00 lordi annui); (*)
- ✓ Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere all'ufficio tecnico del Comune tramite la procedura telematica attiva sul sito <http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta/nuova> le cui indicazioni sono riportate all'url <http://www.prefettura.it/roma/contenuti/83045.htm>;
- ✓ Originale e copia del contratto registrato di locazione/comodato/proprietà, se il richiedente è ospite cessione di fabbricato con fotocopia documento dell'ospitante;
- ✓ N° 1 Marca da bollo con gli estremi inseriti sulla richiesta inviata telematicamente.
(*) Dimostrabile mediante:
 - Denuncia dei redditi Mod 730;
 - Fidejussione Bancaria o Polizza Fideiussoria

N.B. Tutta la documentazione sopra elencata deve essere presentata in originale e fotocopia

MODELLO Z2- LAVORO AUTONOMO (Imprenditore Commerciante Artigiano)

Documentazione occorrente per gli studenti che intendono convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo per imprenditore, commerciante, artigiano, e sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da università pubbliche italiane o private (legalmente riconosciute)

- ✓ Passaporto valido;
- ✓ Permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità. Qualora il titolo fosse in scadenza va rinnovato per studio o per conversione e in tal caso va esibita allo sportello unico anche la ricevuta di inoltro del rinnovo alla competente Questura;
- ✓ Certificato di laurea rilasciato dalla università pubblica italiana. Se si tratta di università privata o straniera operante in Italia (es. università pontificia) occorre allegare il certificato di equipollenza del titolo di studio conseguito. Per info chiedere alla segreteria della propria università;
- ✓ Attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività, rilasciata dalla CCIAA della provincia dove si svolgerà l'attività;
- ✓ Dimostrazione del possesso delle risorse economiche sufficienti nella misura indicata dall'attestazione di cui al punto precedente;



- ✓ Dimostrazione di un reddito non inferiore all'importo annuo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00 lordi annui) (*)
- ✓ Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia dove si intende svolgere l'attività;
- ✓ Fotocopia dell'attribuzione della partita I.V.A.;
- ✓ Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere all'ufficio tecnico del Comune tramite la procedura telematica attiva sul sito <http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta/nuova> le cui indicazioni sono riportate all'url <http://www.prefettura.it/roma/contenuti/83045.htm>;
- ✓ Originale e copia del contratto registrato di locazione/comodato/proprietà, se il richiedente è ospite cessione di fabbricato con fotocopia documento dell'ospitante;
- ✓ Dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione preposta alla concessione dell'eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività;
- ✓ N° 1 Marca da bollo con gli estremi inseriti sulla richiesta inviata telematicamente;

(*) Dimostrabile mediante:

- Denuncia dei redditi Mod 730;
- Fidejussione Bancaria o Polizza Fideiussoria

N.B. Tutta la documentazione sopra elencata deve essere presentata in originale e fotocopia

MODELLO Z 2-LAVORO AUTONOMO(Titolari di contratto d'opera, consulenza, co.co.pro)

Documentazione occorrente per gli studenti che intendono convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo come titolari di contratto d'opera, consulenti, co.co.pro. e sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da università pubbliche italiane o private (legalmente riconosciute)

- ✓ Passaporto valido;
- ✓ Permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità. Qualora il titolo fosse in scadenza va rinnovato per studio o per conversione e in tal caso va esibita allo sportello unico anche la ricevuta di inoltro del rinnovo alla competente Questura;
- ✓ Certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attività lavorativa nel Registro delle Imprese (visura camerale) o, per enti no-profit, l'iscrizione al registro prefettizio relativo al riconoscimento della Personalità Giuridica;
- ✓ Copia dell'ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese o, se enti ONLUS, depositato presso l'Agenzia delle Entrate; se società di persone o impresa individuale copia dell'ultima dichiarazione dei redditi dalla quale risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso al lavoratore;
- ✓ Contratto di lavoro stipulato tra la società/ente, riportante le indicazioni contrattuali stabilite dalla normativa specifica;
- ✓ Dimostrazione di un reddito non inferiore all'importo annuo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00 lordi annui); (*)
- ✓ Dichiarazione di responsabilità con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- ✓ Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere all'ufficio tecnico del Comune tramite la procedura telematica attiva sul sito <http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta/nuova> le cui indicazioni sono riportate all'url <http://www.prefettura.it/roma/contenuti/83045.htm>;
- ✓ Originale e copia del contratto registrato di locazione/comodato/proprietà, se il richiedente è ospite cessione di fabbricato con fotocopia documento dell'ospitante;
- ✓ Certificato di laurea rilasciato dalla università pubblica italiana. Se si tratta di università privata o straniera operante in Italia (es. università pontificia) occorre allegare il certificato di equipollenza del titolo di studio conseguito. Per info chiedere alla segreteria della propria università;
- ✓ N° 1 Marca da bollo con gli estremi inseriti sulla richiesta inviata telematicamente



- (*) Denuncia dei redditi Mod 730;
- (*) Fidejussione Bancaria o Polizza Fideiussoria
- (*) In caso di assunzione con contratti atipici (es. Co.co.pro.) da una dichiarazione della società che assume dove si dichiara un compenso lordo annuo uguale o superiore alla cifra su indicata.

N.B. Tutta la documentazione sopra elencata deve essere presentata in originale e fotocopia

MODELLO Z2 -LAVORO AUTONOMO socio - amministratore di società

Documentazione occorrente per gli studenti che intendono convertire il permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo in qualità di socio o amministratore di società e sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da università pubbliche italiane o private (legalmente riconosciute)

- ✓ Passaporto valido;
- ✓ Permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità. Qualora il titolo fosse in scadenza va rinnovato per studio o per conversione e in tal caso va esibita allo sportello unico anche la ricevuta di inoltro del rinnovo alla competente Questura;
- ✓ Copia dell'atto costitutivo della società;
- ✓ Certificato di iscrizione della società nel Registro delle Imprese (visura camerale);
- ✓ Dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, per il socio prestatore d'opera, o per il soggetto che riveste cariche sociali, un reddito non inferiore all'importo annuo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00 lordi annui);
- ✓ Copia dell'ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell'ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso per il lavoratore socio;
- ✓ Copia della dichiarazione di responsabilità con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- ✓ Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere all'ufficio tecnico del Comune tramite la procedura telematica attiva sul sito <http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta/nuova> le cui indicazioni sono riportate all'url <http://www.prefettura.it/roma/contenuti/83045.htm>;
- ✓ Originale e copia del contratto registrato di locazione/comodato/proprietà, se il richiedente è ospite cessione di fabbricato con fotocopia documento dell'ospitante;
- ✓ Certificato di laurea rilasciato dall'università. Se si tratta di una università privata o straniera operante in Italia (es. università pontificia) occorre allegare anche il certificato di equipollenza del titolo di studio conseguito. Per info chiedere alla segreteria della propria Università;
- ✓ Dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione preposta alla concessione dell'eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività;
- ✓ N° 1 Marca da bollo con gli estremi inseriti sulla richiesta inviata telematicamente.

25 gennaio 2021

CONVERSIONE PDS STUDENTI NON LAUREATI

Per ottenere la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato o autonomo, gli studenti in possesso di un permesso di soggiorno per studio e in corso di validità possono inoltrare istanza on line intesa ad ottenere la cosiddetta "quota" nell'ambito di quelle assegnate dal decreto annuale dei flussi immigrazione. Le domande vanno inviate esclusivamente on line collegandosi al sito nullaostalavoro e compilando il modello specifico per la richiesta che si intende effettuare (MODELLO VA per lavoro subordinato - Modello Z per le varie tipologie di lavoro autonomo)



Successivamente all'invio della istanza telematica, il cittadino straniero, se ha ottenuto la prevista quota, nello stesso portale nullastalavoro potrà prenotare un appuntamento presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di competenza, tramite l'apposita funzione "Prenotazione Appuntamenti" nel menù Sportello Unico Immigrazione.

Negli schemi che seguono è riportata la documentazione occorrente per ogni tipologia di richiesta con l'indicazione del modello da utilizzare.

Mod. Q - CONTRATTO DI SOGGIORNO

MODELLO VA LAVORO SUBORDINATO

Documentazione occorrente per gli studenti in possesso di un permesso di soggiorno per studio che intendono convertirlo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

- ✓ Due originali del modello Q (contratto di soggiorno), firmati solo dal datore di lavoro nei quali dovranno essere riportate le medesime condizioni contrattuali indicate nell'istanza telematica;
- ✓ Passaporto valido;
- ✓ Permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità. Qualora il titolo fosse in scadenza va rinnovato per studio o per conversione e in tal caso va esibita allo sportello unico anche la relativa ricevuta di inoltro del rinnovo alla competente Questura.
- ✓ Fotocopia del documento di riconoscimento del datore di lavoro in corso di validità (se il datore di lavoro è un cittadino straniero va prodotta anche fotocopia del titolo di soggiorno e ricevuta di rinnovo qualora scaduto)
- ✓ Certificato di iscrizione all'università.
- ✓ Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere all'ufficio tecnico del Comune tramite la procedura telematica attiva sul sito <http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta/nuova> le cui indicazioni sono riportate all'url <http://www.prefettura.it/roma/contenuti/83045.htm>;
- ✓ Originale e copia del contratto registrato di locazione/comodato/proprietà, se il richiedente è ospite cessione di fabbricato con fotocopia documento dell'ospitante;
- ✓ N°1 Marca da bollo con gli estremi inseriti sulla richiesta inviata telematicamente.

N.B. Tutta la documentazione sopra elencata deve essere presentata in originale e fotocopia

MODELLO Z -LAVORO AUTONOMO LIBERO PROFESSIONISTA

Documentazione occorrente per gli studenti che intendono convertire il proprio permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo per libero professionista :

- ✓ Permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità. Qualora il titolo fosse in scadenza va rinnovato per studio o per conversione e in tal caso va esibita allo sportello unico anche la ricevuta di inoltro del rinnovo alla competente Questura.
- ✓ Passaporto valido;
- ✓ Dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione preposta alla concessione dell'eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali;
- ✓ Dimostrazione di un reddito non inferiore all'importo annuo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00 lordi annui) (*)
- ✓ Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere all'ufficio tecnico del Comune tramite la procedura telematica attiva sul sito <http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta/nuova> le cui indicazioni sono riportate all'url <http://www.prefettura.it/roma/contenuti/83045.htm>;



- ✓ Originale e copia del contratto registrato di locazione/comodato/proprietà, se il richiedente è ospite cessione di fabbricato con fotocopia documento dell'ospitante;
- ✓ N° 1 Marca da bollo con gli estremi inseriti sulla richiesta inviata telematicamente;

(*) Dimostrabile mediante:

- Denuncia dei redditi Mod 730;
- Fidejussione Bancaria o Polizza Fideiussoria

MODELLO Z - LAVORO AUTONOMO

(Titolari di contratto d'opera, consulenza, co.co.pro)

Documentazione occorrente per gli studenti che intendono convertire il proprio permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo come titolari di contratto d'opera, consulenti, co.co.pro. :

- ✓ Passaporto valido;
 - ✓ Permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità. Qualora il titolo fosse in scadenza va rinnovato per studio o per conversione e in tal caso va esibita allo sportello unico anche la ricevuta di inoltro del rinnovo alla competente Questura.
 - ✓ Certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attività lavorativa nel Registro delle Imprese (visura camerale) o, per enti no-profit, l'iscrizione al registro prefettizio relativo al riconoscimento della Personalità Giuridica;
 - ✓ Copia dell'ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese o, se enti ONLUS, depositato presso l'Agenzia delle Entrate; se società di persone o impresa individuale copia dell'ultima dichiarazione dei redditi dalla quale risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso al lavoratore;
 - ✓ Contratto di lavoro stipulato tra la società/ente, riportante le indicazioni contrattuali stabilite dalla normativa specifica;
 - ✓ Dimostrazione di un reddito non inferiore all'importo annuo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00 lordi annui) (*)
 - ✓ Dichiarazione di responsabilità con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.
 - ✓ Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere all'ufficio tecnico del Comune tramite la procedura telematica attiva sul sito <http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta/nuova> le cui indicazioni sono riportate all'url <http://www.prefettura.it/roma/contenuti/83045.htm>;
 - ✓ Originale e copia del contratto registrato di locazione/comodato/proprietà, se il richiedente è ospite cessione di fabbricato con fotocopia documento dell'ospitante;
 - ✓ N° 1 Marca da bollo con gli estremi inseriti sulla richiesta inviata telematicamente
- (*) Denuncia dei redditi Mod 730;
 - (*) Fidejussione Bancaria o Polizza Fideiussoria
 - (*) In caso di assunzione con contratti atipici (es. Co.co.pro.) da una dichiarazione della società che assume dove si dichiara un compenso lordo annuo uguale o superiore alla cifra su indicata.

N.B. Tutta la documentazione sopra elencata deve essere presentata in originale e fotocopia

MODELLO Z- LAVORO AUTONOMO (Imprenditore Commerciante Artigiano)

Documentazione occorrente per gli studenti che intendono convertire il proprio permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo per imprenditore, commerciante, artigiano :

- ✓ Passaporto valido



- ✓ Permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità. Qualora il titolo fosse in scadenza va rinnovato per studio o per conversione e in tal caso va esibita allo sportello unico anche la ricevuta di inoltro del rinnovo alla competente Questura.
- ✓ Attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività, rilasciata dalla CCIAA della provincia dove si svolgerà l'attività;
- ✓ Dimostrazione del possesso delle risorse economiche sufficienti nella misura indicata dall'attestazione di cui al punto precedente;
- ✓ Dimostrazione di un reddito non inferiore all'importo annuo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00 lordi annui) (*)
- ✓ Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia dove si intende svolgere l'attività;
- ✓ Fotocopia dell'attribuzione della partita I.V.A.;
- ✓ Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere all'ufficio tecnico del Comune tramite la procedura telematica attiva sul sito <http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta/nuova> le cui indicazioni sono riportate all'url <http://www.prefettura.it/roma/contenuti/83045.htm>;
- ✓ Originale e copia del contratto registrato di locazione/comodato/proprietà, se il richiedente è ospite cessione di fabbricato con fotocopia documento dell'ospitante;
- ✓ Dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione preposta alla concessione dell'eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività;
- ✓ N° 1 Marca da bollo con gli estremi inseriti sulla richiesta inviata telematicamente;

(*) Dimostrabile mediante:

- Denuncia dei redditi Mod 730;
- Fideiussione Bancaria o Polizza Fideiussoria

N.B. Tutta la documentazione sopra elencata deve essere presentata in originale e fotocopia

MODELLO Z -LAVORO AUTONOMO socio - amministratore di società

Documentazione occorrente per gli studenti che intendono convertire il proprio permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo in qualità di socio o amministratore di società :

- ✓ Passaporto valido;
- ✓ Permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità. Qualora il titolo fosse in scadenza va rinnovato per studio o per conversione e in tal caso va esibita allo sportello unico anche la ricevuta di inoltro del rinnovo alla competente Questura.
- ✓ Copia dell'atto costitutivo della società;
- ✓ Certificato di iscrizione della società nel Registro delle Imprese (visura camerale);
- ✓ Dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, per il socio prestatore d'opera, o per il soggetto che riveste cariche sociali, un reddito non inferiore all'importo annuo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00 lordi annui);
- ✓ Copia dell'ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell'ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso per il lavoratore ;
- ✓ Copia della dichiarazione di responsabilità con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- ✓ Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere all'ufficio tecnico del Comune tramite la procedura telematica attiva sul sito <http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta/nuova> le cui indicazioni sono riportate all'url <http://www.prefettura.it/roma/contenuti/83045.htm>;
- ✓ Originale e copia del contratto registrato di locazione/comodato/proprietà, se il richiedente è ospite cessione di fabbricato con fotocopia documento dell'ospitante;



- ✓ Dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione preposta alla concessione dell'eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività;
- ✓ N° 1 Marca da bollo con gli estremi inseriti sulla richiesta inviata telematicamente.

- Modello V A - lavoro subordinato
- Modello Z - libero professionista
- Modello Z - lavoro autonomo: imprenditore, commerciante, artigiano
- Modello Z - lavoro autonomo: Titolari di contratto d'opera, consulenza, co.co.pro
- Modello Z - lavoro autonomo: socio - amministratore di società

18 gennaio 2021

NULLA OSTA ALL'INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI ALTAMENTE QUALIFICATI (ART.27 T.U. 286/98)

SPID. Autenticazione utenti studi professionali

Con la circolare n. 3738 del 4 dicembre 2018, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - ha fornito indicazioni operative in relazione alle domande di nulla osta di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione (<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>) per le quali occorre l'utenza SPID di secondo livello (<https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>).

Sono abilitati, oltre ai privati cittadini, anche i Patronati o gli Enti già sottoscrittori dei protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione - Direzione Centrale Politiche Immigrazione e Asilo.

A tal proposito, la circolare n. 466 del 7 febbraio 2019 ammette anche gli Studi / Associazioni professionali all'accesso ad ALI e ai moduli riservati, superando il limite delle cinque domande di nulla osta all'ingresso di lavoratori stranieri altamente qualificati.

Per il rilascio di tale tipologia di accredito è stato predisposto l'allegato schema di domanda di accesso (mod.7 professionisti), con il quale gli interessati- a differenza di quanto avviene con l'usuale mod.7- si impegnano al rispetto di alcune condizioni ed indicano le persone per le quali si chiede il rilascio delle credenziali di accesso al sistema (mod.8 professionisti).

Tale abilitazione permetterà ai sottoscrittori la compilazione dei modelli informatici utili al rilascio dei nulla osta ex artt. 27 - comma 1, lett.a), 27 ter, 27 quater, 27quinquies e 27 sexies del D.Lgs.286/98, nonché dei modelli di cui all'art.29 del medesimo decreto legislativo esclusivamente per i familiari del personale altamente qualificato di cui alle norme citate.

Ogni nuovo utente così abilitato, per accedere al sistema, dovrà comunque essere in possesso di un'identità SPID.

Si precisa che per l'attivazione di ogni nuova utenza è necessario il parere favorevole del Ministero dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili per l'Immigrazione.

La procedura di accesso al sistema, valida per tutti gli utenti, è la seguente:

- l'utente effettua l'accesso al sistema di inoltro telematico delle istanze <https://nullaostaalavoro.dlci.interno.it> utilizzando la stessa email usata per l'identità SPID quale nome utente;
- una volta effettuato il primo accesso, il legale rappresentante dello studio/associazione professionale invia al Prefetto competente per territorio i nuovi moduli 7 e 8 "professionisti", debitamente compilati e dal



Comunità solidali 2019 DE n.GI4771 del 7/12/2020



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali



REGIONE
LAZIO

medesimo sottoscritti;

- la Prefettura competente per territorio, effettuate le necessarie verifiche di sicurezza invia la richiesta alla direzione centrale per le Politiche dell'immigrazione e dell'asilo che richiederà al competente Ufficio VI - Sistema Informatico del Dipartimento - la modifica del profilo utente;
- il Ministero dell'Interno procede alla trasformazione dell'utenza dal profilo "privato" al profilo corrispondente per il rilascio dei modelli relativi alle richieste di nulla osta all'ingresso del personale altamente qualificato di cui agli artt. 27 e 29 sopracitati e comunica l'avvenuta trasformazione dell'utenza/e alla Direzione centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo;
- il Ministero dell'Interno informa il richiedente dell'avvenuta attivazione dell'utenza. Per permettere agli utenti di continuare ad agire sul sistema, sarà prevista una funzionalità attraverso la quale l'interessato con identità SPID potrà associare la nuova utenza a quella precedentemente utilizzata, inserendo i propri dati personali, in modo tale da non perdere lo storico delle domande già effettuate.

La modulistica riportata nelle circolari deve essere integrata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore nonché da copia del documento di identità e copia del codice fiscale delle persone da abilitare di cui al modello 7 professionisti o modello 8 professionisti.

Le disattivazioni di utenze e le disattivazioni con richiesta di migrazione delle vecchie pratiche dovranno essere inviate alla Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo (politicheimmigrazione@pecdci.interno.it).

11 gennaio 2021

NEWS CITTADINANZA

Con legge 18 dicembre 2020, n. 173 è stato convertito il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130.

Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 - data di entrata in vigore della citata legge - il nuovo termine di durata massima del procedimento di concessione della cittadinanza italiana è di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 .

Per le domande presentate prima di quella data resta in vigore il termine di 48 mesi già previsto dal decreto legge n. 113/2018 - convertito in legge n. 132/2018.

Si ricorda che, a decorrere dal 21/10/2020, il Ministero dell'Interno ha attivato i seguenti numeri telefonici, ai quali i richiedenti la cittadinanza italiana possono chiedere informazioni e chiarimenti sulla propria pratica, chiamando nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:

06/46539955 - lunedì/mercoledì

3346909996 - mercoledì

3346909859 - venerdì

3 gennaio 2021

SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE - AREA IV BIS-PREFETTURA DI ROMA

L'attività di ricevimento del pubblico presso lo Sportello Unico si svolge nei nuovi uffici in VIA STENDHAL, 1 (EUR- Viale della Civiltà Romana), piano terra, nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì.

L'accesso allo Sportello sarà regolamentato con i "totem" eliminacode, che rilascerà un numero a seconda del tipo di istanza.

E' consentito effettuare una sola prenotazione per volta; in caso di delega da parte dell'interessato, saranno definite non più di due istanze.



Comunità solidali 2019 DE n.GI4771 del 7/12/2020



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



**REGIONE
LAZIO**

Si rammenta che per la registrazione del primo ingresso per tutte le procedure ex art. 27 del D.Lgs. 286 del 1998 (lavoratori stranieri altamente qualificati, residenti all'estero), occorre autoconvocarsi tramite portale nullaostalavoro.dlci.interno.it

Tel 06 67291

Pec

Protocollo.prefrm@pec.interno.it

2 gennaio 2021

GESTIONE DELLE ISTANZE DI CITTADINANZA. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Avvio del Nuovo sistema "CIVES" per la gestione delle istanze di cittadinanza. Interruzione del servizio

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che, dal 27 dicembre 2020 al 12 gennaio 2021, il sistema informatico di gestione delle istanze di cittadinanza attualmente in uso ("SICITT") verrà bloccato per consentire l'avvio, dal 13 gennaio 2021, del nuovo sistema ("CIVES"). Pertanto, si informa l'utenza che dal 24 dicembre 2020 al 12 gennaio 2021 tutte le attività dell'ufficio cittadinanza saranno completamente interrotte e che in quel periodo non sarà possibile neppure fornire risposta a richieste che perverranno via email e via P.E.C. Inoltre, si informa che, sempre per motivi tecnici connessi alla migrazione dal sistema "SICITT" al sistema "CIVES", non si assicura la regolarità del servizio di invio delle istanze e di risposta a richieste inviate via email e P.E.C. dal 21 al 24 dicembre 2020 " Gli appuntamenti per la notifica dei provvedimenti già fissati per l'11 gennaio 2021, invece, sono confermati.